



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(REP. N. 09/2022)  
Riunione del 20 luglio 2022  
Volume A**

Il giorno 20 luglio 2022, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito – in modalità telematica (piattaforma Teams) - il Consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno, secondo l'ordine di trattazione delle pratiche:

- 152) Comunicazioni
- 153) Verbali seduta straordinaria del 08 giugno 2022 (Rep. N. 07/2022) e seduta del 23 giugno 2022 (Rep. N. 08/2022)
- 155) Politiche per la Qualità di Ateneo – 2022
- 154) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2022
- 156) Ciclo della *performance* 2022: monitoraggio *in itinere*
- 157) Approvazione dei due atti d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi ai progetti ammessi a finanziamento PINQuA (fondi PNRR\_ Finanziati dall'Unione Europea *Next Generation EU*) da parte di UNIGE come soggetto attuatore in relazione agli accordi stipulati con il Soggetto Beneficiario Comune di Genova: Punto 1) Atto d'obbligo relativo al Progetto nell'ambito delle proposte Pilota con "ID 500" proposta ID 2349, intervento "Albergo dei Poveri-Restauro e risanamento Conservativo della strada interna per un percorso Urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara" CUP D35F21000120001; Punto 2) Atto d'obbligo relativo al progetto nell'ambito delle proposte ordinarie con "ID 77" proposta ID 531 "Opere di Palazzo Rebuffo Serra, Genova" CUP: D35F21000020001
- 158) Ratifica decreti rettorali
  - 158A) Punto 1) Ratifica decreto rettorale n. 2950 del 07.07.2022 di approvazione dell'aggiornamento del programma triennale 2022-2024 e relativo elenco annuale dei lavori 2022. Punto 2) Ulteriori aggiornamenti elenco annuale 2022
  - 158B) Insediamento nuova Scuola Politecnica di Erzelli: ratifica decreto rettorale n. 2973 del 08.07.2022 di approvazione dell'aggiornamento della documentazione tecnico - amministrativa relativa all'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- 165) Scrittura privata tra l'Università di Genova e la Casa Missionaria Giuseppe De Ferrari dei Padri Barnabiti avente ad oggetto l'impegno delle Parti alla successiva costituzione di reciproci diritti di servitù prediale e contestuale assenso all'avvio dei lavori nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi
- 159) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti
- 160) Rideterminazione trattamento economico del direttore generale dell'Università degli studi di Genova ai sensi del decreto interministeriale N. 194/2017 per l'anno 2022
- 161) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 2021
- 162) Adozione del regolamento delle modalità telematiche di partecipazione alle sedute degli organi collegiali
- 163) Centro strategico sicurezza, rischio e vulnerabilità: A) Norme di funzionamento; B) Organi; C) Rinnovo - stanziamento
- 167) Bando di Ateneo per erogazione di contributi per acquisto e aggiornamento di strumentazione scientifica
- 168) Dipartimenti di eccellenza 2023-2027: designazione dipartimento ai fini della partecipazione alla Fase 1

- 164) Costituzione del Centro interuniversitario di ricerca su “La letteratura scientifica in latino dal Medioevo all’età moderna - SCI.L.LA (*SCientific Literature in LAtin*)” – sede amministrativa presso l’Università degli studi di Genova
- 169) Proposta di *riconoscimento* di spin off universitario della società CURA ROBOTICS AND AI srl
- 166) Contribuzione studentesca dell’Università di Genova: A) determinazione contribuzione studentesca a.a. 2022/2023. B) modifiche al *regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*
- 166bis) Adesione dell’Università di Genova al piano strategico promosso dal Ministro della Pubblica Amministrazione: “*Ri-formare la PA-persone qualificate per qualificare il paese*” - modifiche al protocollo d’intesa richieste dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- 170) Convenzioni e accordi
- 170A) Convenzione tra l’Università degli studi di Genova e l’Istituto Centrale del Restauro
  - 170B) Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona
  - 170C) Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Università degli studi di Genova
  - 170D) Convenzione con Regione Liguria e ALISA per il finanziamento di borse di studio nell’ambito della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
  - 170E) Accordo di cooperazione accademica con l’Università tecnologica dell’Avana “Jose Antonio Echeverría” per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca
  - 170F) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Comune di Andora per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione
  - 170G) Accordo di cooperazione “ACIB: Next Generation Bioproduction”

Sono presenti:

*Il rettore, prof. Federico Delfino.*

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:*

- prof. Gilberto Filaci;
- prof. Alessandro Petrolini (assente alla pratica 168).

*I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:*

- prof.ssa Paola Ivaldi;
- prof.ssa Teresina Torre.

*Il componente esterno all’Ateneo:*

- dott. Maurizio Caviglia.

*Il rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi:*

- dott. Antonio Bertani.

Sono assenti giustificati:

- dott. Riccardo Bolla, *componente esterno all’Ateneo;*
- dott.ssa Marta Cosulich, *componente esterno all’Ateneo;*
- dott. Daniele Severini, *rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato;*
- dott.ssa Anna Benedetta Barbato, *rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi.*

Partecipano senza diritto di voto:

- prof.ssa Nicoletta Dacrema, *prorettrice vicaria;*
- dott.ssa Tiziana Bonaceto, *direttore generale.*

Partecipa alla seduta il dott. Giancarlo Astegiano fino alla pratica 161, *presidente del Collegio dei revisori dei conti.*

Poiché le proposte di delibera 164) e 165) sono state precedentemente trattate, riprende la trattazione secondo l'ordine del giorno.

Per la trattazione delle proposte di delibera 166) e 166bis), il rettore invita la dott.ssa Claudia De Nadai, dirigente dell'area didattica, la quale si assenterà nel momento delle relative delibere.

Il rettore espone sull'oggetto

**166) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUTIONE STUDENTESCA A.A. 2022/2023. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUTIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI**

la seguente predisposta istruttoria:

**SEZIONE A)  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTIONE STUDENTESCA A.A. 2022/2023**

Il rettore sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di determinazione della contribuzione studentesca e dei benefici a favore degli studenti per l'anno accademico 2022/2023.

A tal riguardo, il Rettore fa presente che, con nota prot. n. 11779 del 2 settembre 2021 (reperibile in calce alla presente Sezione), il *Ministero dell'Università e della Ricerca* aveva notificato agli Atenei l'avvenuta pubblicazione del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca [prot. n. 1014 del 3 agosto 2021](#) (registrato dalla Corte dei conti il 27 agosto 2021).

Con tale decreto ministeriale:

- sono stati estesi, a decorrere **dall'a.a. 2021/2022**, gli esoneri totali e parziali dal versamento del *contributo onnicomprensivo annuale*<sup>1</sup>, introdotti in via emergenziale dal D.M. 26 giugno 2020 n. 234<sup>2</sup>;
- sono stati definiti nuovi criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziati (**165 milioni annui**) a valere sul FFO, ai sensi dell'art. 1, comma 518, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

L'emanazione del suddetto decreto ministeriale, previsto dalla citata L. 178/2020, era stata preannunciata a questa Assemblea nella seduta del 21 luglio 2021, nell'ambito della pratica di determinazione della contribuzione studentesca e del piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2021/2022.

In tale contesto, per quanto attiene la determinazione dell'ammontare del *contributo universitario onnicomprensivo*<sup>1</sup> per l'a.a. 2021/22, nelle more delle nuove disposizioni, erano stati provvisoriamente reiterati i criteri adottati per l'a.a. 2020/21 in applicazione del D.M. 26 giugno 2020 n. 234<sup>2</sup> e delle delibere assunte dagli Organi Accademici in data 21 e 22 luglio 2020 ai sensi dell'art. 1, lettera c) di tale decreto (vedere **Allegato n. 1**), demandando a una successiva manovra l'adozione di interventi integrativi/compensativi in linea con le eventuali diverse disposizioni ministeriali di definizione degli esoneri, totali o parziali, e dei criteri di riparto delle risorse per il diritto allo studio a tal fine destinate, pari appunto a 165 milioni di euro annui, ammontare introdotto in via emergenziale prima dell'estate 2020 per l'a.a. 2020/21 e che dal 2021, per effetto della legge di bilancio 2021, è stato reso a tutti gli effetti strutturale.

1. Contributo introdotto dalla L. 232/2016. La norma prevede altresì esoneri totali e parziali dal versamento del contributo stesso correlate al reddito e al merito.

2. Il DM 234/2020 aveva previsto, per l'anno accademico 2020/21, una disciplina transitoria a sostegno del diritto allo studio universitario per contrastare gli effetti epidemiologici da COVID19, con una ridefinizione delle modalità di applicazione degli esoneri totali e parziali dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale previsti dalla Legge n. 232/2016, più a favore di determinate categorie di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale (con relative erogazioni di risorse economiche agli Atenei, per complessivi € 165.000.000, a valere sul *Fondo per il Finanziamento Ordinario* per l'anno 2020).

Tenuto conto degli esiti del monitoraggio degli interventi relativi all'a.a. 2020/21, effettuato con riferimento alle disposizioni del DM 234/2020, con il DM 1014/2021 sono stati adottati i seguenti nuovi criteri:

1. è stata **ampliata** la fascia di **esonero totale** dal versamento del *contributo onnicomprensivo* da 20.000 euro **fino a 22.000** euro di ISEE-Universitario (art. 1, comma 1, lett. a);
2. sono state **innalzate** le **percentuali di esonero parziale** per le fasce di ISEE-Universitario superiori a 22.000 euro e non superiori a 28.000 euro (art. 1, comma 1, lett b);
3. sono state **rimodulate le quote assegnate a ciascun intervento** (art. 1, comma 1, lett. a), b), c)), in particolare a valere sulla quota di risorse destinata a interventi di esonero autonomamente definiti dagli Atenei - art. 1, comma 1, lett. c).

Per quanto attiene gli interventi di cui ai precedenti **punti 1 e 2**, si segnala che la manovra contributiva adottata dall'Ateneo per l'a.a. 2021/22, che reiterava le modalità 2020/21, risultava **più a favore degli studenti**, per cui non sono risultate necessarie integrazioni/compensazioni:

ISEE (X)	% <b>Riduzione</b> del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi Legge n. 232/2016		
	<b>DM 234/2020</b> (a.a. 2020/21)	<b>DM 1014/2021</b> (a decorrere da a.a. 2021/22)	<b>Interventi UNIGE</b> (aa.aa. 2020/21 e 2021/22)
20.000<X≤22.000	80%	<b>100%</b>	100%
22.000<X≤24.000	50%	<b>80%</b>	100%
24.000<X≤26.000	30%	<b>50%</b>	60%
26.000<X≤28.000	20%	<b>25%</b>	40%
28.000<X≤30.000	10%	10%	20%

Per quanto riguarda il **punto 3**, la rimodulazione delle risorse ha previsto un aumento dei fondi destinati agli interventi di cui al punto 1 (in considerazione dell'estensione della NO TAX AREA), per l'integrazione dei quali sono state ridotte le altre due poste finanziarie, in particolare, la quota assegnata agli interventi di esonero autonomamente definiti dagli Atenei (art. 1, comma 1, lettera c), DM 1014/2021):

<b>ESONERI TOTALI E PARZIALI contributo onnicomprensivo</b> <b>Interventi in attuazione dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34</b> <b>Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali</b> <b>connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</b> <b>(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) )</b> <b>convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77</b>						
Norma che ha previsto integrazione FFO	incremento FFO (euro)	anno accademico	DM attuativo	ripartizione incremento FFO (euro)		
				art.1 lettera a)	art.1 lettera b)	art.1 lettera c)
DL 34/2020 (per solare 2020)	165 milioni	2020/21	DM 234/2020	50 milioni (*)	65 milioni	50 milioni
L 178/2020 legge di bilancio 2021 (a decorrere da solare 2021)	165 milioni	2021/22	DM 1014/2021	70 milioni (*)	60 milioni	35 milioni

(\*) che vanno a sommarsi all'integrazione del FFO di 105 milioni di euro previsti dal comma 265 della Legge n. 232/2016 a decorrere dal 2018.

Si ricorda che la Legge n. 232/2016 (all'art.1, comma 265), ha disposto l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da ripartire tra le università statali in proporzione al numero degli studenti:

- esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 68/2012;
- esonerati dal pagamento del nuovo contributo onnicomprensivo annuale ai sensi della Legge n. 232/2016, art. 1, comma 255; moltiplicato per il costo standard di ateneo per studente in corso (per il 2018 € 7.227; per il 2019 € 7096; per il 2020 € 7256, come da DM 8 agosto 2018, n. 585 - per il 2021 € 6951 come da DM n. 1015 del 4 agosto 2021).

La rimodulazione ha tenuto presumibilmente conto dell'esito del monitoraggio 2020/2021, dal quale è emersa, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), una sovrastima di circa 15 milioni di euro, come può evincersi dal prospetto ministeriale di [Assegnazione finale delle risorse di cui al DM 234/2020 \(art.2, comma 2\)](#) per differenza tra le risorse effettivamente assegnate agli Atenei rispetto alla quota massima attribuibile (art. 2, c. 1, lett. c, del D.M. 234/2020).

L'aumento del limite della NO TAX AREA e delle percentuali di esonero contributivo parziale per talune fasce reddituali-ISEE-U di cui al D.M. 1014/2021 ha comportato una transizione nell'ambito strutturale di interventi di esonero totale e parziale che, nel 2020/21, erano stati autonomamente adottati da parte del nostro Ateneo a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.M. 234/2020 (es. esonero totale per la fascia reddituale ISEEU da € 20.000 a € 22.000), con conseguente:

- diversa determinazione dei parametri per il calcolo dell'*indicatore di perdita di gettito standard*, utilizzato per gli interventi di esonero totale e parziale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
- riduzione delle risorse da utilizzare per gli interventi autonomamente definiti dall'Ateneo di cui all'art. 1, comma 1, lettere c).

Inoltre, il D.M. 1014/2021:

- analogamente al D.M. 234/2020, ha previsto che le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c) eccedenti in relazione all'entità e alla condizione degli iscritti per l'anno accademico di riferimento, siano ripartite tra tutti gli Atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), ovvero degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a), ovvero comma 1, lett. b), del medesimo anno accademico;
- ha introdotto una nuova disposizione in relazione alle eventuali ulteriori eccedenze delle risorse di cui al comma 1, lett. c), a valle degli interventi compensativi di cui al paragrafo precedente, che saranno destinate a integrare le risorse di cui al comma 1, lett. c) per l'anno accademico successivo.

[Diversamente da quanto sopra indicato, le risorse di cui al comma 1, lett. c) non utilizzate per l'a.a. 2020/2021, pari a € 14.896.855, non sono state destinate a integrare le erogazioni agli Atenei per il 2021/22, stante quanto previsto dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 (vedasi a tal proposito la nota ministeriale prot. n. 11779/2021-paragrafo conclusivo, che va a rettificare quanto in precedenza comunicato dal MUR con nota prot. 7903 del 8 giugno 2021, reperibile in calce alla presente Sezione)].

- C. ha disposto che le Università provvedano a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), secondo un modello di rilevazione con modalità telematica, anche avvalendosi dei dati inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Il Ministero provvederà ad attribuire le risorse nel seguente modo:
- i. i dati relativi agli esoneri totali o parziali rilevati al **15 novembre** di ogni anno saranno utilizzati ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto degli esoneri comunicati;
  - ii. i dati relativi agli esoneri totali o parziali rilevati al **15 aprile** di ogni anno saranno utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.
- D. ha disposto che gli interventi in parola possono essere rimodulati, sentita la CRUI, con successivi decreti da adottare entro il **30 giugno** antecedente l'anno accademico di applicazione, in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto ii), al fine di contemperare la sostenibilità degli interventi stessi con l'obiettivo di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal *contributo onnicomprensivo*. Per quanto concerne il precedente punto C, la comunicazione dei dati da parte di questo

Ateneo per l'a.a. 2021/22 ha avuto luogo in 2 *tranche*:

- la prima entro il 15 novembre 2021, seguita dall'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, pari a **€ 1.616.804,00** (dicembre 2021);
- la seconda entro lo scorso 15 aprile 2022. I dati comunicati entro tale ultima data sono stati utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse, pari a **€1.048.547,00**, recentemente notificate dal MUR con **nota prot. 7594 del 6 giugno 2022** (reperibile in calce alla presente Sezione)

per un totale complessivo di **€ 2.665.351,00**.

Con riferimento agli esiti definitivi del suddetto monitoraggio, si rileva che le risorse disponibili per le lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 1014/2021, sono risultate sufficienti ad assicurare l'intera copertura della perdita di gettito in relazione all'entità degli esoneri disposti dagli Atenei.

Per quanto riguarda gli interventi di esonero definiti in autonomia dagli Atenei ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. 1014/2021, viene evidenziato che risultano risorse non utilizzate per diversi Atenei.

Pertanto, in assenza di fabbisogno di ulteriori risorse per gli interventi di cui alle sopraindicate lettera a) e lettera b), gli importi non utilizzati di cui alla lettera c), pari a complessivi **€ 5.925.038** [per UniGE si rileva un residuo di € 255.114,00, derivante dalla differenza tra le risorse attribuibili per gli interventi di cui alla lettera c) – pari a € 700.222,00 – e la cifra effettivamente assegnata sulla base degli interventi effettuati, pari a € 445.108,00] saranno assegnati a sostegno degli interventi di esonero a integrazione delle risorse di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del DM 1014/2021 per l'a.a. 2022/2023.

Per quanto riguarda il **punto D**, si fa presente che non risultano al momento pervenute indicazioni ministeriali di variazione dell'impianto contributivo introdotto con il DM 1014/2022, le cui disposizioni si possono pertanto al momento considerare reiterate.

Al fine di valutare una eventuale conferma anche per l'a.a. 2022/23 degli interventi migliorativi adottati dagli Organi di Ateneo per l'a.a. 2021/22 rispetto alle citate disposizioni normative, sono stati analizzati i dati degli introiti relativi agli anni accademici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 (pressoché definitivi), nonché gli importi ministeriali compensativi ricevuti per il 2018, 2019, 2020 e 2021 a livello di FFO ai sensi dell'art. 1, comma 265, Legge n. 232/2016 (che risultano rispettivamente pari a €1.894.974,00, € 1.635.545,00, € 1.894.828,00 e € 1.878.587,00 - dati forniti da Area Risorse e Bilancio) e ai sensi dei decreti ministeriali 234/2020 e 1014/2021.

Da un'analisi comparativa dei dati con quelli del precedente sistema contributivo, se agli introiti 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 si sommano i maggiori trasferimenti ministeriali in termini di FFO relativi agli esoneri totali e parziali introdotti dalle citate normative, si registra il seguente andamento:



**COMPARAZIONE INTROITI PER ANNO ACCADEMICO**  
(rilevazione dati CeDIA del 05/07/2022)  
e assegnazioni ministeriali

a.a.	introiti				assegnazioni ministeriali					totale generale	
	1^ rata	2^ rata	3^ rata	totale introiti	>FFO NO TAX AREA L. 232/2016	Altri interventi DM 234/2020 e DM 1014/2021					
						1^ assegnazione	2^ assegnazione	totale	DM di riferimento		
2016/17	€ 13.374.164	€ 26.673.235		€ 40.047.399							€ 40.047.399
2017/18		€ 21.298.744	€ 18.689.441	€ 39.988.185	€ 1.894.974						€ 41.883.159
2018/19		€ 20.920.165	€ 18.345.278	€ 39.265.444	€ 1.635.545						€ 40.900.989
2019/20		€ 20.473.246	€ 17.789.145	€ 38.262.392	€ 1.894.828						€ 40.157.220
2020/21		€ 20.205.727	€ 17.547.095	€ 37.752.822	€ 1.878.587	€ 1.553.387	€ 1.381.896	€ 2.935.283	DM 234/2020		€ 42.566.692
2021/22		€ 19.946.597	€ 4.904.452	€ 24.851.049		€ 1.616.804			DM 1014/2021		

I dati relativi all'anno accademico 2021/22 non sono ancora definitivi in quanto la scadenza ordinaria per il versamento della 3^ rata è stata prorogata dal 12 maggio al 20 luglio 2022 (intervento agevolativo dell'Ateneo a favore degli studenti, nell'ambito delle iniziative assunte per affrontare la crisi epidemiologica) e sono ancora in corso versamenti e contabilizzazioni (gli studenti dal 21 luglio al 19 agosto 2022 possono versare la rata con mora agevolata di € 20,00 - l'importo introitabile rilevato al 05 luglio 2022 ammonta a € **19.767.141,00**).

Tuttavia, ad invarianza delle risorse stanziata e tenuto conto: degli incoraggianti risultati finanziari rilevati per il 2021/22 e dei fondi ministeriali già assegnati; delle modalità di ristoro delle perdite di gettito correlate agli interventi di cui al DM 1014/2021 e della possibilità di riassegnazione per l'anno accademico successivo delle somme residue relative agli interventi autonomamente definiti dagli Atenei; si ritiene di poter affermare la sostenibilità finanziaria della manovra adottata per l'a.a. 2021/2022 deliberata nel mese di luglio 2021 e di confermarla anche per il prossimo anno accademico 2022/2023.

Eventuali manovre rettificative potranno invece essere eventualmente valutate per il successivo anno accademico, sulla base: dei risultati definitivi per l'a.a. 2021/2022; dell'incremento del FFO-NO TAX AREA per il 2022; delle eventuali azioni ministeriali di diversa definizione degli esoneri, totali o parziali, e dei criteri di riparto delle risorse tra le università.

La proposta di conferma della contribuzione agevolativa può peraltro rappresentare un ulteriore messaggio positivo dell'Ateneo nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, che in questo periodo emergenziale possono essersi trovate in improvvise difficoltà economiche.

Si propone, ulteriormente, di variare l'assetto contributivo relativo alle iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte").

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del [Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari](#), per l'iscrizione a tali attività formative, lo studente deve attualmente versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2^ rata della contribuzione studentesca per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità previste per tale corso, tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (attestata dall'ISEE-U) e del numero di CFU inseriti nel piano di studi per una eventuale iscrizione a tempo parziale (articoli 5, 6, 7 e 12 del Regolamento).

Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, può iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati sono considerati validi ai fini dell'iscrizione.

Lo studente è tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della tassa regionale e del conguaglio del Contributo Universitario.

Se lo studente non acquisisce i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto comunque al versamento del conguaglio del Contributo Universitario.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

I crediti acquisiti sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo.

In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" è ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento, ossia con le modalità adottate per l'iscrizione ai "Singoli insegnamenti" da parte di studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo (attualmente, imposta di bollo più un contributo di € 50,00 per ogni CFU inserito nel piano di studi).

Tale criterio contributivo è risultato, dal punto di vista gestionale, alquanto farraginoso, soprattutto a causa:

- della sua applicabilità nei confronti anche di soggetti che, una volta iscritti al corso di laurea magistrale, risultano esonerati dal versamento del contributo universitario (generando diritto a rimborsi);
- del ricalcolo della contribuzione sulla base delle disposizioni sui "singoli insegnamenti" nel caso in cui lo studente chieda un riconoscimento dei crediti acquisiti senza formalizzare l'iscrizione alla laurea magistrale, con la generazione di conguagli a debito/credito.

Si propone pertanto di semplificare l'assetto contributivo come segue:

- al momento dell'iscrizione alla "carriera ponte" lo studente versa esclusivamente l'imposta di bollo;
- lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, può iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale, integrando la contribuzione studentesca con il versamento della tassa regionale e del Contributo Universitario, se dovuto, calcolato sulla base dei criteri ordinari;
- nel caso in cui lo studente non provveda a formalizzare l'iscrizione alla laurea magistrale e chieda comunque un riconoscimento dei crediti acquisiti, sarà tenuto al versamento di un contributo calcolato sulla base delle disposizioni sui "singoli insegnamenti" di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari.

Inoltre, si propone di limitare l'inserimento di insegnamenti nel piano di studi della "carriera ponte" fino a un massimo di 40 CFU, numerosità ritenuta congrua per garantire la possibilità allo studente di avere il tempo di sostenere gli esami relativi prima della scadenza dell'ultimo termine utile per iscrizione al corso di laurea magistrale.

Si ricorda, infine, che con la **Legge 12 aprile 2022 n. 33** è stata sancita la possibilità per gli studenti di **isciversi contemporaneamente a due corsi di formazione superiore** e di conseguire due titoli nella medesima finestra temporale, rimuovendo così un divieto esistente dal 1933 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - Regio-Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, articolo 142, 2° comma) ed allineando la normativa nazionale alle norme europee.

La ratio della legge, evidentemente, è quella di consentire la concreta frequenza contemporanea a due percorsi formativi diversi in modo tale da arricchire il bagaglio culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del lavoro.

Nel dettaglio, la legge prevede, all'articolo 1 (comma 1), la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente (comma 2) la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni.

È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di



specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Per quanto riguarda **l'articolo 3 della legge**, lo stesso detta norme in materia di **diritto allo studio**.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, **fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti**.

Il testo di legge prevede l'emanazione di decreti ministeriali attuativi, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In via di prima applicazione e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi, dal prossimo anno accademico, in linea con il contesto internazionale, la legge consente agli studenti di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio presso le Università sia italiane che estere (con le limitazioni indicate nella legge stessa).

Spetterà tuttavia ai decreti attuativi, in corso di definizione, disciplinare le modalità per consentire agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

Per quanto riguarda l'aspetto contributivo, fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali, in assenza dei requisiti tutelati dalla normativa per il diritto allo studio, **sarà applicata per entrambe le iscrizioni la contribuzione ordinaria, con i relativi benefici (es. premi di merito; esonero parziale per nucleo familiare; ecc.)**.

Per quanto attiene l'ammontare dei **CONTRIBUTI per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente**, si propone la conferma delle tipologie e degli importi deliberati per lo scorso anno accademico (**Allegato n. 2**), compresi:

- il contributo versato dagli studenti per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale (**€ 50,00** per i concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza e **€ 30,00** per i concorsi di ammissione svolti con differenti modalità da quella in presenza), già oggetto di delibera degli Organi di Governo nel mese di febbraio 2022 (SA 22 febbraio 2021; CA 23 febbraio 2022).

Con nota prot. 16583 del 1° luglio 2022, il MUR ha invece confermato in **€ 100,00** per ciascun candidato l'entità dell'importo relativo al contributo di iscrizione al test per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana, per l'a.a. 2022/2023.

È inoltre confermata la gratuità delle prove di verifica delle conoscenze iniziali per i corsi ad accesso libero.

- il contributo di **€ 200,00** che saranno tenuti a versare gli studenti per la partecipazione agli Esami di Stato-2<sup>a</sup> Sessione 2022, mantenuto di importo ridotto rispetto al valore ordinario (€ 250,00), qualora il protrarsi dello stato di emergenza causato dal COVID-19 comporti lo svolgimento di un'unica prova orale con modalità a distanza.

Si fa presente, inoltre, che è necessario individuare una nuova posta contributiva.

A seguito delle novità introdotte dal novellato Regolamento per gli studenti, emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021 ed entrato in vigore dal 9 novembre 2021, in particolare per quanto attiene la disciplina della **rinuncia agli studi** (art. 16), che non comporta più l'estinzione della carriera universitaria percorsa bensì la possibilità di richiedere il **riconoscimento della carriera pregressa** (che in nessun caso può essere riattivata - comma 2), per la valutazione della quale è previsto il **versamento di un contributo fisso** a copertura dei costi (comma 4), è necessario provvedere all'individuazione del contributo in parola.

Al fine di evitare tentativi di elusione contributiva da parte degli studenti, che potrebbero rinunciare agli studi per evitare il versamento delle rate del contributo universitario ancora dovute per poi iscriversi nuovamente allo stesso corso di studi nell'anno accademico successivo, chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa attraverso il versamento di

un contributo fisso di ammontare inferiore a quello delle anzidette rate, si propone di introdurre un contributo di importo diversificato, decrescente, a seconda del numero di anni accademici trascorsi dal momento della rinuncia agli studi a quello di nuova iscrizione con richiesta di valutazione della carriera pregressa:

- rinuncia formalizzata nell'anno accademico precedente a quello di ripresa degli studi con richiesta di riconoscimento carriera pregressa → € 800,00;
  - rinuncia formalizzata nel secondo o terzo anno accademico precedente a quello di ripresa degli studi con richiesta riconoscimento carriera pregressa → € 700,00;
  - rinuncia formalizzata nel quarto o quinto anno accademico precedente a quello di ripresa degli studi con richiesta riconoscimento carriera pregressa → € 600,00;
  - rinuncia formalizzata dal sesto anno accademico precedente a quello di ripresa degli studi con richiesta riconoscimento carriera pregressa e a ritroso → € 500,00.
- 

Gli importi si intendono comprensivi del contributo di € 100,00 per lo studio del caso.

Per quanto riguarda gli altri INCENTIVI a favore degli studenti, oltre ai citati esoneri totali e parziali dal versamento del contributo universitario previsti dalla Legge n. 232/2016, come revisionati sulla base degli interventi adottati in applicazione del D.M. 1014/2021, e agli esoneri totali previsti dall'art. 9, del D.Lgs. n. 68/2012, commi 2, 3, 4, si propone di confermare le altre forme di esonero totale o parziale previste dall'Ateneo per l'anno accademico precedente, indicate nell'Allegato n. 2.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 (commi 2,3,4) prevede l'esonero totale dal versamento della contribuzione a favore di:

- vincitori e idonei delle borse regionali per il diritto allo studio (comma 2 - esonero totale tassa regionale e contributo universitario onnicomprensivo);
  - disabili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66% (comma 2 – esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
  - stranieri titolari di borsa di studio del Governo italiano (comma 3 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo);
  - studenti che interrompono la carriera per infermità gravi, documentate (comma 4 - esonero totale contributo universitario onnicomprensivo).
- 

Si ricorda che è in fase di definizione la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica amministrazione e l'Università di Genova nell'ambito del piano strategico "**Riformare la P.A. persone qualificate per qualificare il Paese**", programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto a tutti i dipendenti pubblici, di cui alla recente delibera degli Organi Accademici (sedute SA 21 giugno 2022 e CA 23 giugno 2022).

L'accordo, che prevede un'offerta formativa UniGe di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche e la possibilità di iscrizione per i dipendenti PA a condizioni agevolate (esoneri parziali dal versamento del contributo onnicomprensivo), è stato inviato nel testo approvato dagli Organi, alla fine dello scorso mese, al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha recentemente sollevato rilievi (mail 8 luglio 2022 – Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione – Dipartimento FP – Presidenza del Consiglio dei Ministri).

A seguito di contatti con tale Ufficio, sono state ricevute indicazioni sulle modifiche da apportare.

Il documento revisionato sarà sottoposto al parere di questa Assemblea nell'ambito di questa seduta.

Si fa presente che la Presidente del **Comitato Pari Opportunità**, Prof.ssa Arianna Pitino, ha proposto in data 20 giugno 2022 l'introduzione di un esonero parziale di 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca a favore degli studenti *caregiver* (**allegato n. 3**).

La figura del *caregiver* è stata riconosciuta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255):

*255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'[articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), di un*

familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#).

Ai sensi di tale normativa, il CPO ritiene necessario introdurre agevolazioni specifiche per gli/le studenti/studentesse *caregiver* che si iscrivono all'Università di Genova.

Ritiene inoltre indispensabile garantire, per ragioni di parità di trattamento, le medesime agevolazioni anche agli/alle studenti/studentesse genitori (anche adottivi) di bambini almeno fino all'età di 36 mesi (minimo) in quanto *caregiver* naturali.

Le azioni proposte, di seguito dettagliate, sono incluse e provvedono all'attuazione del Piano delle azioni positive del CPO n. 10A (studenti *caregiver*) e n. 10B (studenti genitori) e sono state condivise e hanno il sostegno della Delegata del Rettore alle Pari opportunità e Inclusione e del Comitato Unico di Garanzia:

### II CPO PROPONE

- la presentazione (da parte dello stesso CPO) di un'apposita istanza ad ALISEO finalizzata al rimborso della tassa regionale agli studenti *caregiver* e genitori, al pari di quanto già previsto per altre tipologie di studenti;
- la riduzione del contributo universitario (terza rata) per studenti *caregiver* e genitori nei termini di seguito specificati, intesi come alternativi tra loro:
  - 1) Ipotesi 1: 30% per tutti; 50% per *caregiver* di persone con invalidità accertata uguale o superiore al 66% e genitori con 2 o più figli.
  - 2) Ipotesi 2: 50% per tutti; totale per *caregiver* di persone con invalidità accertata uguale o superiore al 66% e genitori con 2 o più figli.

Il CPO propone di avviare a partire dall'a.a. 2022-23 una sperimentazione per verificare il possibile impatto economico dell'azione sull'Ateneo in termini positivi (aumento delle iscrizioni), negativi (minori entrate) oppure neutri (nessuna variazione di rilievo rispetto agli a.a. precedenti). Ciò consentirà di mettere l'azione a regime a partire dall'a.a. 2023-24, modulandola a seconda dei risultati ottenuti nell'anno di sperimentazione.

La proposta di CPO è stata attentamente valutata dalla Direttrice Generale, dal Prorettore per la Formazione Prof. Claudio Carmeli e dalla Dirigente Area Didattica Dott.ssa Claudia De Nadai.

Ritenendo l'iniziativa meritevole di attenzione e concordando con il Comitato che l'accoglimento rafforzerebbe l'immagine dell'Università di Genova come Ateneo inclusivo e improntato alla tutela delle pari opportunità, si ritiene tuttavia opportuno, anche al fine di valutarne l'impatto finanziario e operativo, di sperimentare l'applicazione del beneficio per l'anno accademico 2022/23 con l'introduzione di un esonero parziale di 3<sup>a</sup> rata del 30% per tutti gli aventi titolo (che saranno tenuti a documentare la condizione di *caregiver*, con modalità da definire), non potendo tuttavia prescindere dal considerare l'aspetto reddituale, elemento fondante della normativa che garantisce il diritto allo studio.

Si propone pertanto di limitare l'accesso ai benefici ai nuclei familiari con situazione reddituale attestata da ISEE-U/ISEE-UP non superiore a € 65.000,00.

Per le fasce reddituali tutelate dalla normativa vigente (redditi ISEE-U fino a € 30.000 - Legge 232/2016; DM 1014/2021), gli esoneri in parola saranno applicati solo se più a favore

degli studenti a seguito di analisi comparativa con la contribuzione ordinaria calcolata sulla base della normativa di settore citata.

A valle dei risultati dell'intervento, si potrà eventualmente valutare una diversa modulazione del beneficio e l'inserimento dello stesso tra le disposizioni regolamentari.

Si propongono interventi agevolativi nei confronti degli studenti afghani e ucraini, in considerazione delle note problematiche esistenti nei loro paesi d'origine, al fine di favorirne l'iscrizione e l'integrazione.

Gli studenti afghani iscritti all'a.a. 2021/2022 non usufruiscono di interventi agevolativi specifici (non erano stati previsti esoneri dal versamento della contribuzione nell'ambito delle agevolazioni deliberate dal SA nella seduta del 21 dicembre 2021, che aveva invece istituito n. 11 borse di studio dell'importo di € 6.000,00 annui ciascuna).

Tali studenti sono esonerati dal pagamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca in quanto l'Afghanistan rientra nell'elenco dei Paesi "a basso sviluppo umano".

Alcuni di loro, inoltre, sono riusciti a presentare l'ISEE-UP nei termini e quindi ad avere l'esonero dal pagamento anche della seconda rata.

Altri studenti, invece, hanno segnalato di avere difficoltà a richiedere l'ISEE-UP per mancanza della documentazione necessaria. Si trovano pertanto attualmente con la carriera bloccata in quanto con un debito di seconda rata 2021/2022.

Si propone di concedere a tali studenti una ulteriore proroga delle scadenze per i pagamenti, a valle degli accertamenti da parte degli Uffici competenti, attualmente in corso.

Sono fatti salvi per tali studenti, gli interventi agevolativi in presenza dello *status* di "rifugiato politico" (esonero totale dal versamento del contributo universitario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari), estesi anche in presenza dello *status* di "protezione internazionale", a seguito della produzione di idonea documentazione, come da proposta di modifica regolamentare (Sezione B-art. 8).

Per gli studenti ucraini, in possesso di attestazione di *protezione temporanea* o di altra documentazione idonea a comprovare lo *status* di "protezione internazionale", potrà essere applicato l'esonero contributivo attualmente previsto per i rifugiati politici, esteso anche a questa fattispecie in caso di approvazione della proposta di modifica regolamentare (Sezione B-art. 8).

A seguito dell'emanazione del [DM 752 del 30 giugno 2021](#) "*Finanziamento straordinario agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento*" è stato assegnato all'Ateneo un finanziamento per la realizzazione di obiettivi finalizzati a rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano disparità nell'accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo.

Tra le *azioni* previste dall'art.2, comma 3, del decreto, per il raggiungimento degli obiettivi, alla lettera o) sono previsti interventi volti a favorire l'equilibrio di genere nell'accesso alle diverse aree disciplinari dei corsi di studio.

Per la realizzazione dell'*Azione o)* è proposto un progetto che prevede l'esonero dal versamento del contributo universitario dovuto per il primo anno per studentesse che si iscrivono a un corso STEM di UniGe.

La quota a disposizione per l'iniziativa è pari a € 75.000, che saranno impiegati per l'esonero totale fino a completo esaurimento dell'ammontare.

Sarà pubblicato un avviso alla fine del mese di agosto 2022 che consentirà alle studentesse interessate di presentare domanda di fruizione del beneficio.

I requisiti previsti per l'ammissione saranno, oltre ad aver perfezionato l'iscrizione per la prima volta (prima immatricolazione) a un corso STEM, l'aver conseguito un voto di maturità pari o superiore a 80/100 e avere una condizione reddituale del proprio nucleo familiare, attestata con ISEE-U, non superiore a € 60.000 (o eventuali diversi limiti migliorativi).

Le candidate saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di arrivo delle domande e fino al totale utilizzo della cifra a disposizione.

L'esonero attribuito sarà revocato e l'interessata sarà tenuta a versare la contribuzione rapportata alla propria condizione economica, nel caso in cui la studentessa che ha usufruito del beneficio decida di abbandonare o cambiare corso (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il mantenimento dell'ambito STEM).

Qualora i fondi non venissero utilizzati interamente a chiusura delle immatricolazioni, il residuo sarà riassegnato sulla base delle indicazioni ministeriali (art. 2, comma 6, DM 752/2021).

Si evidenzia che le attività amministrative correlate alla gestione delle nuove forme di esonero contributivo sopra evidenziate andranno ad accrescere le competenze del Settore Contribuzione Studentesca e Benefici – Area Didattica.

Qualora le incombenze dovessero risultare particolarmente gravose, considerata la più volte segnalata carenza di organico dell'Ufficio, si proporrà alla Direzione Generale, per una gestione proficua, una necessaria integrazione del personale addetto.

### **TERMINI PER LA PRODUZIONE DELL'ISEE-UNIVERSITARIO**

Per quanto concerne la graduazione della contribuzione studentesca in base all'ISEE-U, si ricorda che tale indicatore è calcolato assumendo quale riferimento la dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente (Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU).

Sulla base delle disposizioni della **Legge n. 58 del 28 giugno 2019** sono cambiati i riferimenti temporali dei dati reddituali e patrimoniali da dichiarare. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente.

Per l'anno accademico 2021/22 erano state deliberate le seguenti scadenze per la produzione dell'ISEE-U:

- dal 1° gennaio 2021 al **31 ottobre 2021** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2021 al **30 novembre 2021** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 100,00**
- dal 1° dicembre 2021 al **31 dicembre 2021** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 200,00**

I termini erano stati fissati con scadenze entro la fine dell'anno solare 2021 per ragioni di:

- **uniformità di trattamento nei confronti di tutti gli studenti** (contribuzione studentesca graduata sulla base di valori ISEE-U attestati con riferimento a parametri reddituali e patrimoniali riferibili allo stesso anno solare);
- **snellimento delle attività di gestione dei controlli dei dati autocertificati dagli studenti**, tramite il sistema informativo di INPS, con possibilità di determinare tassa regionale e contribuzione universitaria in linea con le scadenze della contribuzione studentesca;
- **maggiore certezza nella quantificazione dei crediti contributivi** nei confronti degli studenti, al fine della redazione del bilancio di Ateneo.

Tali termini sono stati tuttavia oggetto di proroga con diversi provvedimenti rettorali per sopraggiunte problematiche applicative:

- con **Decreto Rettorale n. 5366 del 12 novembre 2021** è stato adottato un intervento perequativo nei confronti degli studenti con iscrizione a partire da gennaio 2022, come ad esempio:
  - laureandi che, pur avendo previsto la laurea entro il 31 marzo 2022, non sono riusciti a conseguire il titolo e si sono iscritti fuori corso al nuovo anno accademico (2021/22) a partire da gennaio 2022;



- laureati che hanno effettuato l'iscrizione alla Laurea Magistrale/carriera ponte a partire da gennaio 2022 per i quali è stato prorogato il termine di autocertificazione online dei dati ISEE-U/ISEE-UParificato entro il 20 aprile 2022.
- con **Decreto Rettorale n. 5694 del 30 novembre 2021** è stato adottato un intervento a favore degli studenti internazionali che, a causa di rallentamenti nell'espletamento delle pratiche burocratiche per il rilascio dei 'visti di studio', anche a causa del protrarsi dell'emergenza pandemica, hanno incontrato difficoltà nel completare le procedure di iscrizione, di versamento della contribuzione studentesca e di produzione dell'Indicatore reddituale per la graduazione del contributo universitario (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) e della tassa regionale nei termini deliberati, per i quali è stato autorizzato un termine in deroga, ossia la formalizzazione dei citati adempimenti entro 45 giorni dall'arrivo in Italia;
- con **Decreto Rettorale n. 621 del 16 febbraio 2022** il termine per la produzione dei dati ISEE-U/ISEE-UParificato è stato prorogato per tutti gli studenti al 20 aprile 2022, quale intervento agevolativo stante il perdurare della situazione emergenziale, in considerazione dell'ingente numero di richieste di produzione tardiva del documento reddituale pervenute agli Uffici;
- con **Decreto Rettorale n. 1478 del 11 aprile 2022** il termine per la produzione dei dati ISEE-U/ISEE-UParificato è stato ulteriormente prorogato per tutti gli studenti al 30 giugno 2022, a seguito dell'intervenuta proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dal 31 marzo 2022 al 15 giugno 2022, (in ottemperanza alle disposizioni della Legge 18 febbraio 2022, n. 11).  
In tale circostanza, essendo stata concessa la possibilità di iscrizione all'a.a. 2021/2022 e di produzione dell'ISEE-U/ISEE-UP entro il 30 giugno 2022 agli studenti che non fossero riusciti a conseguire il titolo finale di competenza a.a. 2020/2021 entro il 15 giugno 2022, è stato ritenuto preferibile estendere la proroga a tutti gli studenti al fine di rendere certi e uniformi gli adempimenti amministrativi e quale ulteriore intervento agevolativo nei confronti degli stessi e delle loro famiglie, stante il perdurare della situazione emergenziale a causa della pandemia da Covid-19.

Considerato che: l'emergenza sanitaria è tuttora in corso e che, pertanto, le situazioni evidenziate potrebbero ripresentarsi; gli Uffici continuano a ricevere istanze di produzione tardiva dell'attestazione reddituale; anche al fine di evitare l'assunzione di successivi provvedimenti rettificativi d'urgenza, che comportano possibilità di confusione per gli studenti (nonché aggravii lavorativi), **si propongono per l'a.a. 2022/23 i seguenti nuovi TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della (DSU) integrale**, che prevedono uno spostamento del periodo di riferimento fino al 20 aprile 2023, con ampliamento del periodo in dilazione con pagamento della mora agevolata di € 100,00 fino al 31 dicembre 2022, sempre nell'ottica di agevolare gli studenti:

- dal **1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022** → periodo ordinario
- dal **1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 100,00** (intervento agevolativo)
- dal **1° gennaio 2023 al 20 aprile 2023** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 200,00**

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

Termini in deroga potranno essere autorizzati **in via eccezionale solo per giustificate e documentate motivazioni**, fatte salve eventuali esigenze conseguenti a interventi normativi.

## **TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U**

- dal **15 luglio 2022 al 20 aprile 2023**  
salvo modifiche che saranno prontamente comunicate agli studenti da parte degli Uffici.



Si ricorda che, in presenza di **rilevanti variazioni del reddito** a seguito di eventi avversi (come quello che stiamo vivendo a causa della crisi epidemiologica), viene data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** che aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i **redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato**.

<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx>

m\_pi.AOODGFIS.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0007594.06-06-2022.h.09:24



## Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
 Rettore  
 Direttore Generale  
 Università Statali

**Oggetto: Interventi a favore degli studenti previsti dal DM 3 agosto 2021, n. 1014. Ulteriori esoneri dalla contribuzione studentesca a.a. 2021/2022. Chiusura monitoraggio.**

Con la nota del 16 febbraio 2022, n. 2312, la scrivente Direzione Generale ha avviato il secondo e conclusivo monitoraggio relativo all'a.a. 2021/22 di cui al d.m. 3 agosto 2021, prot. n. 1014, che all'art. 2, co. 2, prevede che "le Università provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), secondo un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, anche avvalendosi dei dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti". Come indicato nella citata nota, gli Atenei hanno inviato, tramite l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, le informazioni relative ai beneficiari dell'intervento e, tramite il portale dedicato all'Osservatorio ANS, le informazioni relative alle risorse impiegate entro lo scorso 15 aprile.

✓ Si comunica l'avvenuta pubblicazione nel portale istituzionale del Ministero in calce al d.m. 1014/2021 e al d.m. 1059/2021 della "erogazione delle restanti risorse", come previsto dal citato art. 2, co. 2 a integrazione delle risorse già erogate all'esito del primo monitoraggio entro il 15 novembre 2021.

Con riferimento agli esiti complessivi del monitoraggio, si fa presente che è stata disposta l'assegnazione delle risorse disponibili proporzionalmente all'entità dell'indicatore di perdita di gettito standard, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del DM n. 1014/2021, sia con riferimento agli esoneri totali per gli studenti con ISEE non superiore a 22.000 euro, sia con riferimento agli esoneri parziali per gli studenti con ISEE non superiore a 30.000 euro. Le risorse disponibili per le lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, sono sufficienti ad assicurare l'intera copertura della perdita di gettito in relazione all'entità degli esoneri disposti dagli Atenei. ✓

Per quanto riguarda gli interventi di esonero definiti in autonomia dagli Atenei ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c), del DM 1014/2021, si evidenzia che risultano risorse non utilizzate per diversi Atenei. Accertata l'assenza di fabbisogno di ulteriori risorse per gli interventi di cui alle sopraindicate lett. a) e lett. b), gli importi non utilizzati di cui alla lett. c), come indicato all'art. 2, co.3, saranno assegnati a sostegno degli interventi di esonero a integrazione delle risorse di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) per l'a.a. 2022/2023. ✓

Distinti saluti



Firmato digitalmente da GARGANO MARCELLA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA

LA DIRETTRICE GENERALE  
dott.ssa Marcella Gargano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi

Ufficio III "Programmazione e Valutazione della formazione superiore"

Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma - Tel. 06 9772 7301

email: [dgistituzioni.ufficio3@miur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio3@miur.gov.it) - PEC: [dgfis@postacert.istruzione.it](mailto:dgfis@postacert.istruzione.it)



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
del Rettore

Direttore Generale

Atenei Statali

p.c. CRUI

**OGGETTO: Pubblicazione DM n. 1014 del 3 agosto 2021, Attuazione dell'art. 1, comma 518, legge n. 178 del 2020. Estensione degli interventi di esonero totale e parziali dal contributo onnicomprensivo a decorrere dall'a.a. 2021/2022.**

Si fa presente che sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione "università/programmazione e finanziamenti", è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 3 agosto 2021, prot. n. 1014 (registrato dalla Corte dei conti il 27 agosto 2021, foglio n. 2403), relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e ai criteri di riparto delle risorse a tal fine stanziare (165 milioni annui) a valere sul FFO, ai sensi dell'art. 1, comma 518, legge n. 178 del 2020.

Si evidenzia che, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio effettuato, rispetto al DM 234/2020 che ha trovato applicazione per l'a.a. 2020/2021, è stata ampliata fino a 22.000 euro di ISEE la fascia di esonero totale (artt. 1 e 2 comma 1, lett. a) e sono state altresì innalzate le percentuali di esonero parziale fino a 30.000 euro di ISEE (artt. 1 e 2, comma 1, lett. b), rimodulando le quote assegnate a ciascun intervento in particolare a valere sulla quota di risorse destinata a interventi di esonero autonomamente definiti dagli Atenei (artt. 1 e 2, comma 1, lett. c).

A tal riguardo si precisa che l'art. 3, comma 2, del DM 1014/2021, diversamente dal DM 234/2020, prevede che le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c) eccedenti in relazione all'entità e alla condizione degli iscritti per l'anno accademico di riferimento, sono ripartite tra tutti gli Atenei anche "ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, lett. c) per l'anno accademico successivo". Mentre le risorse di cui al comma 1, lett. c) non utilizzate per l'a.a. 2020/2021, non potranno essere erogate agli Atenei, stante quanto previsto dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020.

Distinti Saluti



Firmato digitalmente da GARGANO MARCELLA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E  
RICERCA

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*  
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

<sup>1</sup> Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

1



# Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione  
 Rettore  
 Direttore Generale  
 Università Statali

**OGGETTO: Interventi a favore degli studenti previsti dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con l. 17 luglio 2020, n. 77, art. 236, comma 3. Ulteriori esoneri dalla contribuzione studentesca a.a. 2020/2021. Chiusura monitoraggio dei beneficiari.**

Con la nota del 5 febbraio 2021, n. 1782, la scrivente Direzione Generale ha avviato il secondo e conclusivo monitoraggio di cui al d.m. 26 giugno 2020, prot. n. 234, che all'art. 2, co. 2, prevede che "le università provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), utilizzando un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, anche avvalendosi dei dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti". Come indicato nella citata nota, gli Atenei hanno inviato, tramite l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, le informazioni relative ai beneficiari dell'intervento e, tramite il portale dedicato all'Osservatorio ANS, le informazioni relative alle risorse impiegate entro lo scorso 15 marzo.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione nel portale istituzionale del Ministero in calce al d.m. 234/2020 e al d.m. 442/2020 della "erogazione delle restanti risorse", come previsto dal citato art. 2, co. 2 ad integrazione delle risorse già erogate all'esito del primo monitoraggio entro il 15 novembre 2020.

Con riferimento agli esiti complessivi del monitoraggio, si fa presente che è stata disposta l'assegnazione delle risorse disponibili proporzionalmente all'entità dell'indicatore di perdita di gettito standard, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del DM n. 234/2020, sia con riferimento agli esoneri totali per gli studenti con ISEE non superiore a 20.000 euro, sia con riferimento agli esoneri parziali per gli studenti con ISEE non superiore a 30.000 euro. Le risorse disponibili per le lettere a) e b) dell'art. 2, co. 1, sono sufficienti ad assicurare l'intera copertura della perdita di gettito in relazione all'entità degli esoneri disposti dagli Atenei.

Per quanto riguarda gli interventi di esonero definiti in autonomia dagli Atenei ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c), del DM 234/2020, si evidenzia che risultano risorse non utilizzate per diversi Atenei. In assenza di fabbisogno di ulteriori risorse per gli interventi di cui alle sopraindicate lett. a) e alla lett. b), gli importi non utilizzati di cui alla lett. c) saranno assegnati a sostegno degli interventi di esonero per l'a.a. 2021/2022, secondo i criteri che saranno definiti con il DM relativo al riparto delle risorse previste a decorrere da tale anno accademico ai sensi dell'art. 1, co. 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE  
*dott.ssa Marcella Gargano*  
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)<sup>1</sup>



Firmato digitalmente da GARGANO  
 MARCELLA  
 C=IT  
 O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'  
 E RICERCA

<sup>1</sup> Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Angelo Siddi (ex art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)

Ex DGFIS – Ufficio II "Programmazione e Valutazione"

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7301

email: [dgfis.ufficio2@miur.it](mailto:dgfis.ufficio2@miur.it) – PEC: [dgfis@postacert.istruzione.it](mailto:dgfis@postacert.istruzione.it)



## **SEZIONE B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI**

In questa Sezione sono evidenziate alcune proposte di modifica al Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari (artt. 6, 8, 10, 17, 18, 19), talune conseguenti alle novità introdotte dal novellato *Regolamento per gli studenti*, emanato con D.R. 4981 del 25.10.2021:

- all'**art. 6 (Determinazione del Contributo Universitario)**, è stato inserito un nuovo comma finale (**comma 4**) che tiene conto dei possibili interventi ministeriali migliorativi per gli studenti dei criteri di esonero totale/parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 3, previsti dalla Legge 232/2016, come accaduto con l'emanazione del DM 234/2020 per l'anno accademico 2020/2021 e con l'emanazione del DM 1014/2021 a decorrere dall'anno accademico 2021/2022.
- all'**art. 8 (Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali)**, anche a seguito dei noti eventi bellici internazionali, è stato modificato il comma 1, lettera f), con l'estensione dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, previsto attualmente per gli studenti "rifugiati", anche agli studenti titolari di "protezione internazionale", debitamente documentata.
- all'**art. 10 (Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova e loro figli)**, comma 3, 1° capoverso (esonero contributivo parziale a favore dei figli del personale TA di UniGE), è stata inserita una precisazione relativamente alla tipologia di iscrizione oggetto del beneficio che deve essere a tempo pieno, visto il richiamo, nel 2° paragrafo, alle disposizioni dell'art. 6, comma 3, del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*.
- all'**art. 17 (Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d."Carriera Ponte"))** sono state recepite le proposte di modifica dell'assetto contributivo delle iscrizioni alla "carriera ponte", come specificate in Sezione A), nonché quelle di limitazione dei CFU da inserire nel piano di studi.
- all'**art. 18 (Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti)** è stato inserito un nuovo contributo che gli studenti sono tenuti a versare a copertura dei costi al fine del riconoscimento degli esami sostenuti in una carriera rinunciataria, secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 16, comma 4, del *Regolamento per gli studenti*.
- all'**art. 19 (Mancato pagamento contribuzione studentesca)**, a seguito delle nuove disposizioni introdotte, rispettivamente, dagli artt. 16 e 8 del *Regolamento per gli studenti*, sono state cassate al 1° comma le seguenti parole "*Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24)*" e al 2° comma è stato indicato il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni sul blocco della carriera per gli studenti non in regola con i pagamenti dei contributi o con la restituzione di importi indebitamente percepiti. Sempre al 2° comma è stato modificato il riferimento all'articolo 8 del *Regolamento per gli studenti*, con variazione della numerazione del comma citato da "4" a "6".

Inoltre, in tutto il testo del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari è stata variata la denominazione del Regolamento per gli studenti (cassando la precedente dicitura Regolamento di Ateneo per gli studenti) e sono stati aggiornati, nelle note finali, gli articoli/commi dei nuovi riferimenti regolamentari.

Le modifiche sono reperibili nell'allegato n. 4 (testi a confronto).

Il rettore chiede al Consiglio di amministrazione di approvare:

- le proposte formulate relativamente alla determinazione della contribuzione studentesca e al piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2022/2023 (Allegato n. 2), unitamente alle:
  - proposte di modifica dell'assetto contributivo della "carriera ponte" come da istruttoria (con conseguente variazione dell'art. 17 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*);
  - proposte di applicazione della contribuzione studentesca nei confronti degli studenti che decidono di iscriversi contemporaneamente a due corsi di formazione superiore secondo quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022 n. 33, come da istruttoria, fatte salve diverse indicazioni ministeriali in materia;
  - proposte di agevolazione contributiva per l'a.a. 2022/23 (esonero parziale, pari al 30% a valere sulla 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, previa verifica della condizione personale e reddituale) a favore di studenti/studentesse *caregiver*, come individuati dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255), nonché a favore di studenti/studentesse *caregiver naturali*, genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi, come da istruttoria;
  - proposte di agevolazione contributiva per l'a.a. 2022/23 (esonero contributivo totale a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca), a favore di studentesse che si iscrivono per la prima volta (prima immatricolazione) a corsi di studio STEM, al fine del raggiungimento degli obiettivi di all'Azione o) del [DM 752 del 30 giugno 2021](#), come da istruttoria.
- le modifiche apportate al *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*, come da testo di cui all'Allegato n. 4.

Il rettore informa che il Senato accademico nella riunione del 19 luglio 2022 ha espresso parere favorevole alle proposte formulate relativamente alla determinazione della contribuzione studentesca e al piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2022/2023, proponendo al Consiglio di amministrazione la seguente modifica:

- relativamente all'introduzione di un esonero parziale di 3<sup>a</sup> rata del 30% a favore di studenti/studentesse *caregiver*, come individuati dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255) nonché a favore di studenti/studentesse *caregiver naturali*, genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi si limita l'accesso ai benefici ai nuclei familiari con situazione reddituale attestata da ISEE-U/ISEE-UP non superiore a € 50.000 (anziché € 65.000).

Inoltre il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*, come da testo di cui all'Allegato n. 4.

*Ai sensi del vigente Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la presente istruttoria e i relativi allegati non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento e ne è pertanto consentita la pubblicazione salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.*

Il testo dei sopra citati **allegati** è riportato nel **Volume B** del presente verbale.



...omissis...

Dopo attento esame, il Consiglio di amministrazione, con voto unanime  
Visto il D.Lgs. n. 68/2012;  
Vista la Legge n. 232/2016;  
Visti i DD.MM. n. 234/2020 e n. 1014/2021;  
Visto lo Statuto di Ateneo;  
Visto il Regolamento per gli studenti e, in particolare, gli artt. 8 e 16;  
Visto il Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari;  
Visto il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);  
Vista la sopra riportata istruttoria;  
Visti gli Allegati 1, 2, 3 e 4 all'istruttoria;  
Tenuto conto degli emendamenti proposti dal Senato Accademico in data 19 luglio 2022;

**DELIBERA di APPROVARE**

- la determinazione della contribuzione studentesca e il piano di benefici e incentivi per gli studenti per l'anno accademico 2022/2023 con la seguente modifica:
  - relativamente all'introduzione di un esonero parziale di 3<sup>a</sup> rata del 30% a favore di studenti/studentesse *caregiver*, come individuati dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255) nonché a favore di studenti/studentesse *caregiver* naturali, genitori (anche adottivi) di bambini fino all'età di 36 mesi si limita l'accesso ai benefici ai nuclei familiari con situazione reddituale attestata da ISEE-U/ISEE-UP non superiore a € 50.000 (anziché € 65.000).
- le modifiche del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari*, come da testo di cui all'Allegato n. 4.

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente esecutive le modifiche apportate al testo regolamentare, le disposizioni dello stesso entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo web di Ateneo.



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**(REP. N. 09/2022)**  
**Riunione del 20 luglio 2022**  
**Volume B**

Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2022 consta di due parti, Volume A e Volume B.

Nel **Volume A**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria - comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel **Volume B**, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

- 152) Comunicazioni
  - Nessun allegato
- 154) Variazioni alle previsioni di alcune voci del Bilancio preventivo unico di Ateneo 2022
  - Nessun allegato
- 155) Politiche per la Qualità di Ateneo – 2022
  - Allegato 1
- 156) Ciclo della *performance* 2022: monitoraggio *in itinere*
  - Allegati
- 157) Approvazione dei due atti d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi ai progetti ammessi a finanziamento PINQuA (fondi PNRR\_ Finanziati dall'Unione Europea *Next Generation EU*) da parte di UNIGE come soggetto attuatore in relazione agli accordi stipulati con il Soggetto Beneficiario Comune di Genova: Punto 1) Atto d'obbligo relativo al Progetto nell'ambito delle proposte Pilota con "ID 500" proposta ID 2349, intervento "Albergo dei Poveri- Restauro e risanamento Conservativo della strada interna per un percorso Urbano tra Università, Città e Parco della Valletta Carbonara" CUP D35F21000120001; Punto 2) Atto d'obbligo relativo al progetto nell'ambito delle proposte ordinarie con "ID 77" proposta ID 531 "Opere di Palazzo Rebuffo Serra, Genova" CUP: D35F21000020001
  - Allegati
- 158) Ratifica decreti rettorali
  - 158A) Punto 1) Ratifica decreto rettorale n. 2950 del 07.07.2022 di approvazione dell'aggiornamento del programma triennale 2022-2024 e relativo elenco annuale dei lavori 2022. Punto 2) Ulteriori aggiornamenti elenco annuale 2022
    - Allegati riportati in Volume A
    - 158B) Insediamento nuova Scuola Politecnica di Erzelli: ratifica decreto rettorale n. 2973 del 08.07.2022 di approvazione dell'aggiornamento della documentazione tecnico - amministrativa relativa all'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
      - Allegati riportati in Volume A
- 159) Reclutamento del personale docente: esame delle proposte dei dipartimenti
  - Allegati
- 160) Rideterminazione trattamento economico del direttore generale dell'Università degli studi di Genova ai sensi del decreto interministeriale N. 194/2017 per l'anno 2022
  - Allegati
- 161) Autorizzazione al presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo sui criteri di determinazione della retribuzione di risultato dei dirigenti - anno 2021
  - Allegati

- 162) Adozione del regolamento delle modalità telematiche di partecipazione alle sedute degli organi collegiali  
 ➤ Pratica Ritirata
- 163) Centro strategico sicurezza, rischio e vulnerabilità: A) Norme di funzionamento; B) Organi; C) Rinnovo - stanziamento  
 ➤ Allegati
- 164) Costituzione del Centro interuniversitario di ricerca su “La letteratura scientifica in latino dal Medioevo all’età moderna - SCI.L.LA (*SCientific Literature in LAtin*)” – sede amministrativa presso l’Università degli studi di Genova  
 ➤ Allegati
- 165) Scrittura privata tra l’Università di Genova e la Casa Missionaria Giuseppe De Ferrari dei Padri Barnabiti avente ad oggetto l’impegno delle Parti alla successiva costituzione di reciproci diritti di servitù prediale e contestuale assenso all’avvio dei lavori nelle more della formalizzazione degli atti costitutivi  
 ➤ Allegati
- 166) **Contribuzione studentesca dell’Università di Genova: A) determinazione contribuzione studentesca a.a. 2022/2023. B) modifiche al regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari**  
 ➤ **Allegati**
- 166bis) Adesione dell’Università di Genova al piano strategico promosso dal Ministro della Pubblica Amministrazione: “*Ri-formare la PA-persone qualificate per qualificare il paese*” - modifiche al protocollo d’intesa richieste dal Dipartimento della Funzione Pubblica  
 ➤ Allegati
- 167) Bando di Ateneo per erogazione di contributi per acquisto e aggiornamento di strumentazione scientifica  
 ➤ Nessun allegato
- 168) Dipartimenti di eccellenza 2023-2027: designazione dipartimento ai fini della partecipazione alla Fase 1  
 ➤ Allegati
- 169) Proposta di *riconoscimento* di *spin off* universitario della società CURA ROBOTICS AND AI srl  
 ➤ Allegato 1
- 170) Convenzioni e accordi  
 ➤ 170A) Convenzione tra l’Università degli studi di Genova e l’Istituto Centrale del Restauro  
 ➤ Allegato 1  
 ➤ 170B) Convenzione quadro tra Università degli studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona  
 ➤ Allegato 1  
 ➤ 170C) Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Università degli studi di Genova  
 ➤ Allegati  
 ➤ 170D) Convenzione con Regione Liguria e ALISA per il finanziamento di borse di studio nell’ambito della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera  
 ➤ Allegati  
 ➤ 170E) Accordo di cooperazione accademica con l’Università tecnologica dell’Avana “Jose Antonio Echeverría” per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca  
 ➤ Allegato 1  
 ➤ 170F) Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova e Comune di Andora per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione  
 ➤ Allegato 1  
 ➤ 170G) Accordo di cooperazione “ACIB: Next Generation Bioproduction”  
 ➤ Allegati

166) CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA: A) DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2022/2023. B) MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI

➤ ALLEGATI

**ALLEGATO N. 1****INTERVENTI AGEVOLATIVI AI SENSI  
D.M. 26 giugno 2020 n. 234**

Con la manovra contributiva 2020/21 erano state previste misure a sostegno del diritto allo studio universitario per contrastare gli effetti epidemiologici da COVID19, adottate a seguito dell'emanazione del D.M. 26 giugno 2020 n. 234 che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), aveva introdotto una disciplina transitoria per tale anno accademico, sulla base della quale erano stati ridefiniti i criteri di applicazione degli esoneri totali e parziali dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale previsti dalla Legge n. 232/2016, a favore di determinate categorie di studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale, con relative erogazioni di risorse economiche agli Atenei, per complessivi € 165.000.000, a valere sul *Fondo per il Finanziamento Ordinario* per l'anno 2020.

Più precisamente:

- **l'art. 1, lettera a)**, del D.M. 234/2020, aveva ampliato, per il 2020/21, la c.d. *NO TAX AREA* di cui ai commi **255** e **256** dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, estendendo la soglia massima del valore dell'ISEEU-Indicatore della Situazione Economica Equivalente universitario per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo, ordinariamente fissata in € 13.000, fino a € 20.000.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, la fruizione era correlata al possesso del solo requisito reddituale (comma 256), mentre per gli iscritti ad anni successivi al primo (comma 255), l'attribuzione era subordinata al possesso di ulteriori requisiti previsti dal comma 255 stesso, ossia:

- essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

- **l'art. 1, lettera b)**, del D.M. 234/2020, aveva invece incrementato l'entità dell'esonero parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE universitario compreso tra € 20.001 e € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma **257**, della Legge n. 232/2016 (identici a quelli sopra indicati per il comma 255), graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016 (che deve essere contenuto entro, al massimo, il 7% della quota di ISEE eccedente la *NO TAX AREA*), nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000<X≤22.000	80%
22.000<X≤24.000	50%
24.000<X≤26.000	30%
26.000<X≤28.000	20%
28.000<X≤30.000	10%

- **l'art. 1, lettera c)**, del decreto ministeriale aveva previsto, infine, la possibilità per gli Atenei di adottare ulteriori interventi di esonero, autonomamente definiti in relazione alle proprie condizioni, tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:

- i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia di €20.000 di ISEE;  
ovvero  
ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;
- ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
- iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a € 30.000, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b) [*iscritti pertanto a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso e non in possesso dei requisiti di merito*], tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della Legge n. 232/2016 [*che disciplina la determinazione del contributo onnicomprensivo per gli studenti iscritti a partire dal 2° anno oltre la durata normale del corso ma in possesso dei requisiti di merito; l'ammontare del contributo non può superare il valore calcolato ai sensi dei commi 255 e 257 della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200*],  
ovvero  
per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).

o o o o o o o

A seguito di un attento studio di fattibilità, mirante a verificare la sostenibilità finanziaria delle iniziative da porre in essere ai sensi della **lettera c)** dell'art. 1 del D.M. 234/2020, per l'anno accademico 2020/2021 gli Organi di governo avevano adottato i seguenti interventi, volti a tutelare maggiormente gli studenti appartenenti alle fasce reddituali più basse, a incentivare il numero delle matricole e a tener conto del merito scolastico dello studente, quandanche iscritto oltre la durata normale del corso:

- nell'ambito di cui al **punto i)** dell'art.1, lettera c) del DM 234/2020
  - a) **ampliamento della soglia di ISEE-Universitario** per poter usufruire dell'esonero totale dal versamento del contributo onnicomprensivo (c.d. NO TAX AREA) **da € 20.000 a € 24.000**. Per beneficiare dell'esonero, gli studenti del *primo anno* dovevano essere in possesso del solo requisito reddituale (comma **256**, art. 1, Legge n. 232/2016) mentre gli studenti iscritti agli *anni successivi al primo* dovevano mantenere i requisiti di *merito* e *iscrizione* previsti dal comma **255**, lettere b) e c), art. 1, Legge n. 232/2016.
  - b) **incremento dell'entità dell'esonero parziale** dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartenevano a un nucleo familiare con ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma **257**, della Legge n. 232/2016, a seguito dell'aumento della percentuale di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della Legge n. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi Legge n. 232/2016
20.000<X≤22.000	Da 80% a 100% (vedere 1° intervento)
22.000<X≤24.000	Da 50% a 100% (vedere 1° intervento)



24.000<X≤26.000	Da 30% a 60%
26.000<X≤28.000	Da 20% a 40%
28.000<X≤30.000	Da 10% a 20%

- nell'ambito di cui al **punto iii)** dell'art.1, lettera c) del D.M. 234/2020, la **maggiore riduzione percentuale** del precedente punto b) **è stata estesa** anche:
  - agli studenti iscritti al primo anno di corso, con ISEE-Universitario superiore a € 24.000 euro e non superiore a € 30.000, per i quali è stato considerato il solo requisito reddituale;
  - agli studenti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 258 della Legge n. 232/2016, in possesso dei seguenti requisiti: ISEE inferiore a 30.000 euro; iscrizione dalla seconda volta oltre la durata normale del corso; possesso dei requisiti di merito. E' stato comunque mantenuto invariato il contributo minimo di € 200 previsto dalla Legge n. 232/2016 qualora il calcolo, con applicazione delle maggiori riduzioni, producesse un valore inferiore a € 200.

I valori contributivi risultanti dagli interventi di cui sopra sono stati applicati solo se più a favore per lo studente a valle di un confronto tra:

- la contribuzione calcolata per l'interessato con gli stessi criteri in uso nell'a.a. 2019/20 (calcolo ordinario modalità previste per i vari commi e applicazione eventuali ulteriori esoneri contributivi – es. esonero 30% su 3<sup>a</sup> rata per nucleo familiare; ecc.);
- la contribuzione calcolata con le riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale previste dagli interventi proposti, senza applicazione di ulteriori esoneri contributivi.

**Contribuzione studentesca e benefici universitari  
A.A. 2022/23****IMPORTI e SCADENZE per il versamento della contribuzione studentesca**

➤ **Studenti che si iscrivono ai Corsi di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)**

**1^ RATA****scadenza → 03 ottobre 2022**

La 1^ rata comprende le seguenti voci:	<b>importi a.a. 2022/23</b>	
<b>imposta di bollo</b>	€	16,00
<b>tassa regionale (*)</b>	€	120,00
<b>TOTALE 1^ rata</b>	€	<b>136,00</b>

(\*) La **tassa regionale** è commisurata all'*ISEE per il diritto allo studio Universitario* (ISEE-U). In base alle disposizioni dell'art. 5 del *Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari* (nel seguito "Regolamento"), concordate con l'*Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento* al fine di una riduzione delle pratiche di rimborso, al momento dell'iscrizione lo studente versa la **tassa regionale** nell'importo minimo previsto di € 120,00. Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U (tramite autocertificazione *online* da parte dello studente), l'importo della **tassa** è ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito è ricompreso tra le voci pagabili di *default* con la 2^ rata della contribuzione studentesca. Qualora la 2^ rata sia pari a zero, il conguaglio dovrà essere comunque versato entro i termini di scadenza della 2^ rata.

Qualora lo studente non produca attestazione ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato in base all'importo massimo previsto di **tassa regionale** (ad oggi € 160,00).

Gli importi della **tassa regionale**, corrispondenti alla fascia reddituale di appartenenza dello studente, sono reperibili sul sito web di ALISEO (<https://www.aliseo.liguria.it/>).

Sono esonerati dal versamento della **tassa regionale** gli studenti che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 8.2 del Regolamento.

**2^ RATA****scadenza → 30 novembre 2022**

La seconda rata è costituita da una quota pari alla metà del **Contributo Universitario**.

Come già indicato, è ricompresa nella 2^ rata anche l'eventuale quota a conguaglio della **tassa regionale**.

La 3<sup>a</sup> rata è costituita dalla quota a conguaglio del Contributo Universitario.

Il **Contributo Universitario** è calcolato, per ciascuno studente, sulla base di funzioni matematiche crescenti e diversificate a seconda della fascia di reddito ISEE-U, entro un valore minimo e massimo dipendente dalla capacità contributiva dello studente, in base alla condizione economica del proprio nucleo familiare, e dalla classe contributiva a cui afferisce il corso di laurea, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

INDICATORE ISEE-U	1° CLASSE contributiva - Importi			2° CLASSE contributiva - Importi		
	GRUPPI CONTRIBUTIVI			GRUPPI CONTRIBUTIVI		
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Da € 0,00 a € 13.000	€ 0	€ 200	€ 450	€ 0	€ 200	€ 450
Da € 13.000 a € 24.000		da € 200 a € 940	da € 450 a € 940		da € 200 a € 1020	da € 450 a € 1020
da € 24.000 a € 30.000	da € 0 a € 940			da € 0 a € 1020		
da € 30.000 a € 65.000	da € 940 a € 2400			da € 1020 a € 2650		
da € 65.000 a € 100.000	da € 2400 a € 2750			da € 2650 a € 3000		
oltre € 100.000 ovvero in assenza di ISEE-U	€ 2750			€ 3000		

**Legenda:**

**1<sup>a</sup> Classe contributiva** - Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

**2<sup>a</sup> Classe contributiva** - Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

**Gruppo 1: studenti appartenenti a una delle seguenti categorie**

- Studenti iscritti al primo anno accademico;
- Studenti iscritti ad anni successivi al primo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

**Gruppo 2:** studenti iscritti all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

**Gruppo 3:** studenti iscritti ad anni successivi al primo e che:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico non hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno **10** crediti formativi universitari
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo non hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno **25** crediti formativi.

Per gli studenti rientranti nei Gruppi 1 e 2, l'ammontare del *contributo universitario* è calcolato a partire dalle modalità previste per il Gruppo 3 e successivamente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento **revisionate per l'a.a. 2022/23 sulla base degli interventi assunti dall'Ateneo nel 2021/22, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 234/2020, successivamente aggiornati dal D.M. 1014/2021, che ha confermato l'incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario degli Atenei finalizzato al supporto degli interventi stessi (art. 1, comma 518, Legge 178/2020).**

Per gli studenti del Gruppo 3, l'ammontare iniziale del *contributo universitario* varia linearmente in funzione dell'ISEE-U posseduto, tra gli importi minimi e massimi previsti nelle diverse fasce di reddito. L'ammontare finale è in seguito determinato tenendo conto degli eventuali esoneri e/o premi a cui ha diritto lo studente.

#### Isritti fuori corso (art. 11 Regolamento)

Per gli studenti iscritti fino alla 3<sup>a</sup> volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà calcolato con le modalità ordinarie.

Per gli iscritti dalla 4<sup>a</sup> volta oltre la durata normale del corso/fuori corso, il contributo universitario sarà maggiorato del **30 %**, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.3, lettera d) del Regolamento.

#### Isritti a tempo parziale (art. 12 Regolamento)

<b>1<sup>a</sup> categoria</b> piano di studi <b>fino a 15 crediti</b>	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 25% dell'importo ordinario
<b>2<sup>a</sup> categoria</b> piano di studi <b>fino a 30 crediti</b>	→ il <i>contributo universitario</i> è pari al 50% dell'importo ordinario

Lo studente può simulare il calcolo del Contributo Universitario alla pagina web:  
<https://servizionline.unige.it/studenti/calcolatetestudenti/>.

#### TARDIVO VERSAMENTO

In caso di tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca, lo studente è tenuto al versamento di una **maggiorazione** rapportata ai giorni di ritardo.

Si propone di confermare il prolungamento del periodo di vigenza della mora da € 20,00, precedentemente prevista per i ritardi da 1 a 10 gg, analogamente a quanto deliberato per l'a.a. 2021/22 quale intervento agevolativo nei confronti degli studenti, nell'ambito delle misure adottate per far fronte alle difficoltà economiche causate dal perdurare della crisi epidemiologica:

<b>Maggiorazione</b> Per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca	€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni
---	---

Il versamento tardivo della 1<sup>a</sup> rata comporta, inoltre, una maggiorazione della tassa regionale, stabilita da [ALISEO](#).

### **MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

Il versamento delle rate della contribuzione studentesca deve essere effettuato con le modalità indicate alla pagina web [http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento\\_online](http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online).

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ateneo ha aderito al sistema di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni "pagoPA", realizzato da AgID "Agenzia per l'Italia Digitale" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'Art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

In ottemperanza a disposizioni legislative inerenti l'utilizzo della piattaforma di pagamento digitale (da ultimo, art. 24, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) a partire dal 1° marzo 2021 i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) hanno l'obbligo di effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma digitale pagoPA. Conseguentemente, **non è più possibile** pagare *online* con carta di credito **mediante POS virtuale KeyClient**. La modalità di versamento con carta di credito è disponibile esclusivamente attraverso il "**modello 1" del servizio pagoPA**.

Per l'accesso, lo studente deve essere in possesso delle **credenziali personali UniGE-PASS**. In caso di smarrimento, una nuova password può essere richiesta direttamente *online* tramite il servizio di recupero della password UniGE-PASS: <https://unigepass.unige.it/recupero.php>.

Per procedere con il pagamento *online*, lo studente deve avere un **indirizzo e-mail** registrato sui Servizi Online dell'Università. Per registrare un nuovo indirizzo e-mail, lo studente può accedere alla pagina <https://unigepass.unige.it/mail/studenti.php>.

### ➤ **Studenti che si iscrivono, a vario titolo, a singole attività formative (singoli insegnamenti) (artt. 15 e 16 del Regolamento).**

Coloro che, **non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo**, si iscrivono a singoli insegnamenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singole attività formative") e di un contributo di € 50,00 moltiplicato per il numero di *crediti formativi universitari* (CFU) assegnato al singolo insegnamento.

Per i laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario.

Gli studenti **iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** possono inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi.

Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, gli studenti possono inserire ulteriori 6 CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori crediti, il costo di ogni CFU, da moltiplicare per il numero di crediti inserito in piano, è pari al 50% dell'importo ordinario (€ 25,00).

**Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.**

➤ **Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "Carriera Ponte") – (Art. 17 del Regolamento)**

Per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale per i quali non sia previsto il numero programmato, l'Università deve stabilire, in base all'art. 6 del D.M. 270/2004, criteri di accesso che prevedano il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale dello studente verificata con modalità definite nel regolamento didattico.

Qualora venissero approvate le proposte di modifica dell'assetto contributivo di cui all'istruttoria della presente pratica, per tutte le attività formative richieste sarà dovuta dallo studente, al momento dell'iscrizione, esclusivamente l'**imposta di bollo**.

Nel caso in cui lo studente, successivamente all'acquisizione dei crediti della *carriera ponte*, **non si iscriva** alla laurea magistrale e richieda comunque il riconoscimento della formazione effettuata, la certificazione sarà condizionata al versamento di un contributo che sarà calcolato sulla base delle disposizioni previste per l'iscrizione ai singoli insegnamenti di cui all'art. 15 c.1 del Regolamento.

➤ **Iscrizioni a Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca**

Gli studenti sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale (graduata in base all'ISEE-U – importo max € 160,00) entro le scadenze indicate alle seguenti pagine web:

- <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/>;

- <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di Specializzazione sono, inoltre, tenuti al versamento annuale di un contributo universitario da versare in due rate:

- 1<sup>a</sup> rata, pari a € 450,00;
- 2<sup>a</sup> rata stabilita dal Consiglio della competente struttura didattica.

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, sono **esonerate** dal versamento del contributo annuale.

➤ **Iscrizione ai Master universitari di 1° e 2° livello**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del *Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello*:

*"1. Ai partecipanti al corso è richiesto il versamento di una **tassa di iscrizione** e di un **contributo**.*

*omissis*

*3. L'ammontare della **tassa** è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo".*

<https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/>

Poiché la tassa di iscrizione, stabilita dallo Stato, è stata eliminata in seguito all'emanazione della Legge n. 232/2016, che ha abrogato l'art. 2 del D.P.R. 306/1997, si propone che i partecipanti versino:

- imposta di bollo (€ 16,00);
- *contributo universitario fisso* di € 250,00 da introitare a bilancio per la copertura dei costi per il servizi amministrativi e il personale;
- *contributo stabilito dalla struttura didattica* proponente.

Per quanto riguarda la contribuzione, l'importo di € 5,00 rappresenta la misura minima da versare nonché per eventuali rimborsi. Al di sotto di tale soglia non sono più dovuti versamenti, né effettuati rimborsi.



## ALTRI CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI

<p><b>Contributo per attività sportive a favore del CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</b> E' ricompreso nel contributo universitario onnicomprensivo.</p>	<p>€ 3,00</p>
<p><b>Contributo di trasferimento</b></p>	<p>€ 200,00</p>
<p><b>Contributo per la ricognizione della carriera pregressa</b></p>	<p>€ 200,00 nel caso di interruzione per <u>un solo anno accademico</u>;</p> <p>€ 100,00 per ogni anno accademico di interruzione <u>successivo al primo e fino all'ottavo</u>;</p> <p>€ 900,00 nel caso di interruzioni <u>oltre otto</u> anni accademici.</p> <p>In caso di ricognizione, lo studente è tenuto a sanare la propria posizione contributiva pregressa, tramite il versamento di eventuali tasse e contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione precedenti.</p>
<p><b>Contributo per iscrizione a seguito di decadenza presso altro Ateneo</b> Per gli studenti che si iscrivono presso questa Università sulla base di carriere svolte e dichiarate decadute presso altri Atenei, è previsto, oltre alla contribuzione studentesca relativa all'anno di iscrizione, un contributo aggiuntivo</p>	<p>€ 500,00</p>
<p><b>Contributo "studio del caso"</b> (Valutazione di carriera pregressa per il conseguimento o riconoscimento di un titolo accademico)</p>	<p>€ 100,00</p>
<p><b>Contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di studio a programmazione nazionale e locale</b></p>	<p>a) € 100,00 per i concorsi di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (nota ministeriale prot. n. 16583 dell'1 luglio 2022);</p> <p>b) € 50,00 per gli altri concorsi di ammissione svolti con modalità in presenza;</p> <p>c) € 30,00 per gli altri concorsi di ammissione <u>svolti con differenti modalità da quella in presenza</u>.</p> <p>Gli importi di cui alle lettere b) e c) sono stati approvati con delibera degli Organi di governo di Ateneo nelle sedute del 22 e 23 febbraio 2022 (rispettivamente, delibera SA e CA)</p>
<p><b>Contributo alle spese per le prove di selezione relative ai corsi <i>post-lauream</i></b></p>	<p>€ 50,00</p>

<p><b>Contributo per le attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento</b></p>	<p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo universitario proporzionale rispetto al percorso compensativo da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso compensativo di 60 CFU = € 2700,00</li> <li>• percorso compensativo di 90 CFU = € 3800,00</li> <li>• percorso compensativo di 120 CFU = € 4900,00</li> </ul>
<p><b>Contributo di equipollenza</b></p>	<p>€ 500,00 (di cui € 100,00 a titolo di "studio del caso")</p>
<p><b>Contributo duplicato diploma laurea</b></p>	<p>€ 70,00</p>
<p><b>Contributo duplicato badge</b></p>	<p>€ 15,00 per 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> richiesta € 30,00 per richieste successive alla 2<sup>a</sup></p>
<p><b>Contributo Esami di laurea Professioni sanitarie</b></p>	<p>€ 250,00</p>
<p><b>Contributo Esami di Stato</b></p>	<p>€ 200,00 € 100,00 (per prove integrative ai fini iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto n. 63/2016)</p>
<p><b>Contributo per riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia agli studi</b></p> <p><b>(proposta sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione nella presente seduta)</b></p>	<p><b>€ 800</b> nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nell'anno accademico <u>precedente</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento;</p> <p><b>€ 700</b> nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>secondo o terzo</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p><b>€ 600</b> nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata nel <u>quarto o quinto</u> anno accademico precedente a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p> <p><b>€ 500</b> nel caso in cui la rinuncia sia stata formalizzata dal <u>sesto anno accademico o precedenti</u> a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</p>
<p><b>Maggiorazione per tardivo versamento delle rate della contribuzione studentesca</b></p>	<p>€ 20,00 per ritardi da 1 a 30 giorni € 52,00 per ritardi oltre i 30 giorni</p>
<p><b>Maggiorazione per ritardata consegna della richiesta di partecipazione agli Esami di Stato per</b></p>	<p>€ 52,00</p>

<b>l'abilitazione alla professione</b> (oltre i termini fissati dall'Ordinanza Ministeriale).	
<b>Recupero spese postali per spedizione agli studenti di documenti inerenti la carriera universitaria (es. diploma di laurea, certificati, ...) + diritti di segreteria.</b>	€ 15,00

## Contributo Universitario-ESONERI PARZIALI O TOTALI (artt. 8 e 9 Regolamento)

### ESONERI TOTALI (art.8 Regolamento)

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti in possesso dei requisiti di cui all' <b>art. 6, comma 3, lettere a) e b)</b> del Regolamento (art.1, commi 255 e 256 L.232/2016, come modificati dal D.M. 1014/2021)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti <b>vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario</b> erogate dall'agenzia regionale (ALISEO)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata (tali studenti sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale)
Esonero per studenti <b>con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata (gli studenti con <u>invalidità pari o superiore al 66%</u> sono esonerati anche dal versamento della tassa regionale come da disposizioni del <i>Piano Regione Liguria per il diritto allo studio universitario-2011</i> )
Esonero per studenti stranieri <b>beneficiari di borse di studio annuali del Governo italiano</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti costretti a <b>interrompere</b> gli studi per <b>infermità gravi</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Esonero per studenti stranieri cui sia riconosciuto lo <b>status di rifugiato</b> o di <b>protezione internazionale</b>	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Studenti <b>detenuti</b> presso le case circondariali di Genova (convenzione con Prap del 06/04/2016)	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata L'Ateneo provvederà, inoltre, alla copertura dei costi relativi al versamento dell'imposta di bollo
Esonero per studenti <b>con più di 65 anni di età</b> che si iscrivano per la prima volta a tempo pieno o che riprendano gli studi con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento). Per l'a.a. 2022/23, l'esonero è rinnovato anche a chi ne aveva usufruito nel 2021/22.	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata
Studenti che abbiano <b>perso l'occupazione</b> a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.	100% 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> rata

<p>Studenti che siano destinatari di un trattamento di <b>integrazione salariale</b> straordinaria (anche "in deroga") o di un <b>contratto di solidarietà</b>.</p>	<p>100% 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata</p>
<p>Esonero per <b>personale T/A</b> dell'Università di Genova che si iscriva a un primo anno o riprenda gli studi dopo un periodo di interruzione con ricognizione (corsi di studio di 1° o 2° livello-vecchio e nuovo ordinamento)</p>	<p>50% contributo di ricognizione (eventuale) 100% 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata</p>
<p>Esonero per <b>personale T/A</b> dell'Università di Genova che si iscriva a un anno successivo al primo</p>	<p>100% 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata, condizionato al merito scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per iscritti al 2° anno → aver conseguito 10 CFU entro la data del 31/12 del primo anno;</li> <li>- Per iscritti ad anni successivi al 2° → aver conseguito 25 CFU entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente (o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento).</li> </ul> <p>Nel caso di iscrizione <u>a tempo parziale</u>, il numero di crediti formativi di cui al precedente punto è ridotto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;</li> <li>- <u>6 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti;</li> <li>- <u>12 crediti</u> formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.</li> </ul> <p>Si ricorda che nell'ambito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020 è stata approvata dall'Assemblea la proposta di interpretare in modo estensivo le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, ultimo capoverso del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici, relative all'esonero dal versamento del contributo universitario a favore del personale TA (parte in grassetto): <i><b>"Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento. L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato."</b></i>, nel senso di concedere l'esonero contributivo per cicli di formazione la cui durata legale non superi complessivamente 5 anni (fatta eccezione per i percorsi formativi di durata sessennale LM 41; LM 46, ricompresi nel beneficio), prescindendo dalla sequenzialità della loro frequenza (L3+LM2, LM2+L3, LM2+LM2, LMCU5), e per un numero di anni accademici anche superiore alla durata normale del corso, purché siano presenti i requisiti di merito previsti.</p> <p>La proposta è stata dichiarata esecutiva con D.R. n. 3658 del 28 settembre 2020.</p>

La fruizione dell'esonero totale esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.

DESCRIZIONE	MODALITA' DI ESONERO
Esonero per studenti <b>disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e 65%</b>	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti stranieri provenienti da <b>"paesi in via di sviluppo"</b>	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti, appartenenti allo stesso <b>nucleo familiare</b> , iscritti contemporaneamente per l'anno accademico corrente a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale	30% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per studenti iscritti all'anno accademico corrente quali <b>fuori corso</b> del previgente ordinamento o oltre la durata normale del nuovo ordinamento <b>in debito</b> , alla data del 31 marzo, della <b>sola prova finale o di laurea</b> .	50% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti iscritti all'anno accademico corrente che si classificano nei primi tre posti di graduatorie di <b>concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale</b> , riconosciuti dall'Università di Genova.	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per gli studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo <b>"UniGE per i Campioni"</b> , che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica.	100% 3 <sup>a</sup> rata contribuzione studentesca
Esonero per i <b>figli del personale T/A</b> dell'Università di Genova che si iscrivano a un primo anno o ad anni successivi al primo a corsi di studio di 1° o 2° livello	<p>Riduzione percentuale del <b>contributo universitario</b> variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 0&gt;40.000</b>, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>30%</b>;</li> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è nella fascia <b>€ 40.000&gt;60.000</b> l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>20%</b>;</li> <li>- se l'<b>ISEE-U</b> è superiore a <b>€ 60.000</b> (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al <b>5%</b>.</li> </ul> <p>Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei <b>requisiti di merito</b> di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno <b>10</b> crediti formativi universitari (CFU);</li> <li>- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno <b>25</b> CFU.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.</p>

Esonero per il personale della Pubblica Amministrazione (progetto “Ri-formare la PA – persone qualificate per qualificare il Paese”)

Gli esoneri proposti a favore del personale PA, di seguito dettagliati, sono attualmente in fase di valutazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica:

Riduzione percentuale del **contributo universitario** per gli studenti iscritti a tempo pieno, variabile in relazione al valore reddituale del nucleo familiare di appartenenza, attestato dall'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università):

- se l'**ISEE-U** è nella fascia **€ 0>40.000**, l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **30%**;

- se l'**ISEE-U** è nella fascia **€ 40.000>60.000** l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **20%**;

- se l'**ISEE-U** è superiore a **€ 60.000** (oppure in assenza di ISEE-U) l'iscritto otterrà una riduzione del contributo universitario pari al **5%**.

Per gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, al primo anno la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U.

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei **requisiti di merito** di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari:

- studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno **10** crediti formativi universitari (CFU);

- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno **25** CFU.

Sono fatte salve le riduzioni percentuali previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.

## Premi di merito

<p><b>Premio per studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università, a tempo pieno, al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti (art. 14.1 lettera c) Regolamento)</b></p>	<p>Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p>
<p><b>Premio di merito (art. 14.1 lettera c) Regolamento) – iscritti a tempo pieno ad anni di corso successivi al primo entro la durata normale del corso</b></p>	<p>1° classe di merito Riduzione quota fissa di € 400,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p> <p>2° classe di merito Riduzione quota fissa di € 200,00 della 3<sup>a</sup> rata contribuzione studentesca</p> <p>Nel caso in cui la 3<sup>a</sup> rata non presenti la dovuta capienza, la differenza sarà rimborsata allo studente, fatta salva l'applicazione delle modalità relative al “Conto corrente virtuale dello studente” di cui all'art. 23 del Regolamento.</p>



## ATTESTAZIONE ISEE-UNIVERSITA': SCADENZE E INDENNITA' DI MORA

Per ottenere l'ISEE-U occorre presentare all'INPS o al CAF la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale**. L'attestazione ISEE-U è rilasciata dopo circa 10 giorni lavorativi.

Sono considerate valide, ai fini della graduazione contributiva, esclusivamente le **attestazioni ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** rilasciate a favore degli studenti interessati.

Il valore ISEE-U è calcolato assumendo quale riferimento la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Sulla base delle disposizioni della Legge n. 58 del 28/6/2019, i dati reddituali e patrimoniali da dichiarare sono quelli riferibili al secondo anno solare antecedente la presentazione della DSU.

I dati ISEE-U devono essere **autocertificati online** alla pagina web <https://servizionline.unige.it/studenti/iseeu>, secondo le modalità reperibili alla pagina web <http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>.

Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a **consultare il sistema informativo INPS** e ad **acquisire il valore ISEE-U**.

### TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrale

- dal 1° gennaio 2022 al **31 ottobre 2022** → periodo ordinario
- dal 1° novembre 2022 al **31 dicembre 2022** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 100,00**
- dal 1° gennaio 2023 al **20 aprile 2023** → periodo in dilazione, con pagamento di una mora di **€ 200,00**

**Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.**

Ai fini dell'applicazione della mora fa fede la data di sottoscrizione della DSU.

### TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE DEI DATI ISEE-U

- dal **15 luglio 2022 al 20 aprile 2023**

Il contributo universitario e la tassa regionale saranno commisurati all'ISEE-U non appena **acquisito** il valore dal sistema informativo dell'INPS.

Oltre la data del **20 aprile 2023**, in caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali **sarà dovuto l'importo massimo** del *contributo universitario* e della *tassa regionale*.

**La sottoscrizione della DSU senza la relativa autocertificazione *online* all'Università non consente la riduzione del contributo universitario e della tassa regionale.**

Gli eventuali importi a credito del *contributo universitario* saranno portati in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta o rimborsati su istanza, secondo le disposizioni sul *conto corrente virtuale dello studente* di cui all'art. 23 del *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*.

Il servizio di autocertificazione online è accessibile agli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione (versamento 1^ rata contribuzione studentesca).

Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dell'attestazione ISEE-U, dei dati autocertificati e l'avvenuta acquisizione degli stessi da parte dell'Università.

Nel caso in cui la DSU attestata dall'INPS riporti degli errori, imprecisioni o omissioni è possibile procedere alla **rettifica** della stessa rivolgendosi agli enti che hanno prestato l'assistenza fiscale **entro e non oltre lo scadere del termine deliberato.**

Per le **rettifiche** di dati precedentemente autocertificati dallo studente, si terrà conto, al fine della determinazione dell'indennità di mora, della data di sottoscrizione della DSU rettificata.

### **DEROGHE**

Sono previste **deroghe** ai termini di produzione dell'attestazione reddituale e al pagamento dell'eventuale indennità di mora per gli studenti:

- che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;
- che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;
- che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;
- che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione";
- che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;
- a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio;

in quali saranno tenuti a sottoscrivere la "DSU integrale" entro **30 giorni** dall'avvenuta iscrizione e, sempre entro tale termine, ad autocertificare *online* il valore ISEE-U. Termini in deroga potranno essere autorizzati solo per giustificate e documentate motivazioni.

Nel caso in cui la procedura automatizzata generi una "mora-ISEE-U" non dovuta, lo studente è tenuto a inviare una segnalazione all'indirizzo di posta elettronica [iseeu@segreteria.unige.it](mailto:iseeu@segreteria.unige.it).

In caso d'iscrizione oltre la scadenza per l'autocertificazione *online*, lo studente è tenuto a inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [iseeu@segreteria.unige.it](mailto:iseeu@segreteria.unige.it) l'attestazione ISEE-U.

Il mancato rispetto della predetta scadenza comporterà l'applicazione delle indennità di mora deliberate dagli Organi di governo di Ateneo.

### **ISEE-U parificato**

I termini di cui sopra si intendono validi anche per la sottoscrizione dell'ISEE-U parificato, da parte di:

- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero;
- studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;

per i quali, a causa di una lacuna applicativa dell'attuale normativa, non è ad oggi possibile il rilascio dell'ISEE-U ordinario.

L'ISEE-U PARIFICATO **non deve** essere autocertificato *online* dallo studente ma prodotto con le modalità indicate alla pagina web <https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/>.



Genova, 20 giugno 2022

Alla C.a. di  
 Direttrice generale  
 Dirigente Area risorse e bilancio  
 Dirigente Area didattica  
 Dirigente Area legale e generale  
 Dirigente Area orientamento, tutorato e career service  
 Capo settore contribuzione studentesca e benefici  
  
 e p.c.  
  
 Delegata del Rettore alle pari opportunità e inclusione  
 CUG

Il CPO, dopo essersi riunito in composizione ristretta il 24 febbraio 2022 (presenti Pitino, Taramasso, Bado, Castellano, Bagnoli e Dapino) e avere discusso la proposta che segue con il CPO in composizione plenaria nelle riunioni del 2 marzo 2022 e dell'11 maggio 2022, ha elaborato e sottopone ai competenti organi di Ateneo la seguente

### **PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO CONTRIBUTIONI STUDENTESCHE**

(riconoscimento di benefici economici agli/alle studenti **CAREGIVER** e **GENITORI**)

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, c. 255) ha riconosciuto la figura del caregiver stabilendo che

*«Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».*

Ai sensi della nuova normativa in vigore il CPO ritiene necessario introdurre agevolazioni specifiche per gli/le studenti *caregiver* che si iscrivono all'Università di Genova.

Ritiene inoltre indispensabile garantire, per ragioni di parità di trattamento, le medesime agevolazioni anche agli/alle studenti genitori (anche adottivi) di bambini almeno fino all'età di 36 mesi (minimo) in quanto *caregiver* "naturali".

Al momento gli studenti *caregiver* e i genitori possono soltanto usufruire delle agevolazioni previste per gli studenti lavoratori, ovvero dell'iscrizione *part-time* a 15 oppure 30 CFU.

Le azioni che si propongono sono incluse e provvedono all'attuazione del Piano delle azioni positive del CPO n. 10A (studenti *caregiver*) e n. 10B (studenti genitori).

Visto quanto sopra,

### II CPO PROPONE

- la presentazione (da parte dello stesso CPO) di un'apposita istanza ad ALISEO finalizzata al rimborso della tassa regionale agli studenti *caregiver* e genitori, al pari di quanto già previsto per altre tipologie di studenti;
- la riduzione del contributo universitario (terza rata) per studenti *caregiver* e genitori nei termini di seguito specificati, intesi come alternativi tra loro:
  - 1) Ipotesi 1: 30% per tutti; 50% per *caregiver* di persone con invalidità accertata uguale o superiore al 66% e genitori con 2 o più figli.
  - 2) Ipotesi 2: 50% per tutti; totale per *caregiver* di persone con invalidità accertata uguale o superiore al 66% e genitori con 2 o più figli.

Il CPO propone di avviare a partire dall'a.a. 2022-23 una sperimentazione per verificare il possibile impatto economico dell'azione sull'Ateneo in termini positivi (aumento delle iscrizioni), negativi (minori entrate) oppure neutri (nessuna variazione di rilievo rispetto agli a.a. precedenti). Ciò consentirà di mettere l'azione a regime a partire dall'a.a. 2023-24, modulandola a seconda dei risultati ottenuti nell'anno di sperimentazione.

In ogni caso, si evidenzia come la misura in questione rafforzerebbe l'immagine dell'Università di Genova come Ateneo inclusivo e improntato alla tutela delle pari opportunità.

Le azioni proposte sono state condivise e hanno il sostegno della Delegata del Rettore alle Pari opportunità e Inclusione e del Comitato Unico di Garanzia.

Auspucando un sollecito e positivo riscontro, si inviano i più cordiali saluti,

La Presidente  
prof.ssa Arianna Pitino



Versione a.a. 2020/21	Proposte di modifica - decorrenza a.a. 2022/23
<p><b>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI</b>            Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017            Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019</p>	<p><b>REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E BENEFICI UNIVERSITARI</b>            Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 4/7/2017 e in data 5/7/2017            Emanato con Decreto Rettorale n. 2603 del 19/7/2017 – Modificato con: Decreto Rettorale n. 4675 del 28/11/2017; Decreto Rettorale n. 3734 del 6/8/2018; Decreto Rettorale n. 2778 del 5/7/2019</p>
<p><b>Indice</b>  <b>PARTE I – Premesse</b>            Ambito di applicazione</p> <p><b>PARTE II – Contribuzione studentesca</b>            Sezione I -Corsi di laurea            Art. 1 – Contribuzione studentesca            Art. 2 – Imposta di bollo            Art. 3 – Tassa Regionale            Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo            Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca            Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario            Art. 7 – Dichiarazione della situazione reddituale            Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa Regionale – Esoneri totali            Art. 9 – Contributo Universitario – Esoneri parziali            Art. 10 – Contributo Universitario – Personale tecnico-amministrativo dell’Università di Genova            Art. 11 – Contributo Universitario – Studenti fuori corso            Art. 12 – Contributo Universitario – Studenti a tempo parziale            Art. 13 – Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione            Art. 14 – Contributo Universitario –Premi di merito</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione II – Iscrizione a singoli insegnamenti</b>            Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti –Studenti non iscritti a corsi di studio dell’Ateneo            Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell’Ateneo            Art. 17 – Iscrizione a singole attività formative finalizzate all’ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. “CARRIERA PONTE”)</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti</b>            Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall’iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca</b>            Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca            Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione V – Rimborsi</b>            Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca            Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014)            Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti</b>            Art. 24 – Rinuncia            Art. 25 – Trasferimenti</p>	<p>idem</p>
<p><b>Sezione VII – Controlli</b>            Art. 26 – Elusione contributiva</p>	<p>idem</p>

<p><b>PARTE III – Altri benefici a favore degli studenti</b>  Art. 27 – Associazioni studentesche  – Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti  – Attività formative autogestite da parte degli studenti  – Borse e Premi di Studio/Laurea</p>	<p>idem</p>
<p><b>PARTE IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie</b>  Art. 28 – Modifiche e integrazioni  Art. 29 – Istanze al Rettore  Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri  Art. 31 – Informativa  Art. 32 – Disposizioni transitorie e rinvio</p>	<p>idem</p>
<p><b>PARTE I – Premesse</b></p> <p>1. Il <i>Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari</i> (nel seguito: “Regolamento”) dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito: “Università”), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello <i>Statuto di Ateneo</i> e del <i>Regolamento di Ateneo per gli studenti</i>, disciplina la contribuzione studentesca, i criteri per l’attribuzione di esoneri totali/parziali, l’applicazione di incentivi e benefici a favore degli studenti.</p> <p>2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell’Ateneo e reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: “Corsi di laurea”);</li> <li>• ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento.</li> </ul> <p>4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.</p> <p>5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla pagina web dedicata, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del presente Regolamento.</p>	<p><b>PARTE I – Premesse</b></p> <p>1. Il <i>Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari</i> (nel seguito: “Regolamento”) dell’Università degli Studi di Genova (nel seguito: “Università”), adottato ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dello <i>Statuto di Ateneo</i> e del <i>Regolamento di Ateneo per gli studenti</i>, disciplina la contribuzione studentesca, i criteri per l’attribuzione di esoneri totali/parziali, l’applicazione di incentivi e benefici a favore degli studenti.</p> <p>2. Gli importi della contribuzione e degli esoneri, le modalità di attribuzione dei benefici e le scadenze sono deliberati per ogni anno accademico dagli Organi di Governo dell’Ateneo e reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>3. Le disposizioni del Regolamento si applicano agli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a tempo pieno o parziale ai corsi di studio di 1° livello (Lauree Triennali), di 2° livello (Lauree Specialistiche/Magistrali), Lauree Magistrali a Ciclo Unico, di cui ai DD.MM. 509/99 e 270/04, e ai corsi di laurea del previgente ordinamento (nel seguito tutti denominati: “Corsi di laurea”);</li> <li>• ai singoli insegnamenti di cui alla Parte II-Sezione II del Regolamento.</li> </ul> <p>4. Gli studenti sono tenuti a conoscere e osservare la disciplina contenuta nel presente Regolamento.</p> <p>5. Per gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari, ai Corsi di Perfezionamento, ai Corsi di Formazione e per i laureati iscritti alle sessioni degli Esami di Stato, si rimanda alle specifiche disposizioni, reperibili alla pagina web dedicata, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 3, del presente Regolamento.</p>
<p><b>PARTE II – Contribuzione studentesca</b></p> <p><b>SEZIONE I - Corsi di laurea</b>  <b>Art. 1 – Contribuzione studentesca</b>  1. Gli studenti, per seguire il corso di studi e compiere atti di carriera, devono essere in regola con il versamento, entro le scadenze prescritte, della contribuzione studentesca, costituita da:  - imposta di bollo;  - tassa regionale;  - contributo universitario onnicomprensivo annuale<sup>(1)</sup>.</p>	<p>idem</p>
<p><b>Art. 2 – Imposta di bollo</b>  1. L’ammontare dell’imposta di bollo è determinato e aggiornato con disposizioni normative assunte a livello nazionale<sup>(2)</sup>.</p>	<p>idem</p>

<p><b>Art. 3 –Tassa regionale</b>  1.La tassa è determinata con legge della Regione Liguria.  2.Gli importi correnti della tassa sono pubblicati alla pagina web dell'ente regionale competente in materia di diritto allo studio (nel seguito "agenzia regionale").</p>	idem
<p><b>Art. 4 – Contributo universitario annuale onnicomprensivo</b>  1.Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dell'Università mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale (nel seguito: "Contributo Universitario").  2.L'importo del Contributo Universitario è deliberato, per ogni anno accademico, dagli Organi di Governo di Ateneo, tenuto anche conto dell'indicatore ISTAT.  3.Per ogni studente in regola con il pagamento del Contributo Universitario, l'Università versa una quota fissa dello stesso al CUS Genova (Centro Universitario Sportivo).</p>	idem
<p><b>Art. 5 – Modalità di versamento della contribuzione studentesca</b>  1.Gli studenti versano la contribuzione studentesca di cui all'art. 1 in 3 rate.  2.La 1<sup>a</sup> rata è costituita dall'importo dell'<i>imposta di bollo</i> vigente e della <i>tassa regionale</i> ed è dovuta da tutti gli studenti che intendano seguire un corso di studi dell'Università, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli del Regolamento.  La <i>tassa regionale</i> è graduabile in base all'<i>Indicatore della Situazione Economica Equivalente</i> per le prestazioni per il diritto allo studio universitario <sup>(3)</sup> (nel seguito: "ISEE-U").  Al momento del versamento della 1<sup>a</sup> rata, la procedura di pagamento <i>online</i> propone, in via provvisoria, l'importo minimo previsto per la tassa regionale.  Successivamente all'acquisizione dell'ISEE-U per l'anno accademico corrente (tramite autocertificazione online da parte dello studente iscritto, con le modalità di cui al successivo art.7), l'importo della tassa regionale è definitivamente ricalcolato e l'eventuale conguaglio a debito dovrà essere saldato entro la successiva scadenza di rata.  Qualora lo studente non autocertifichi i dati ISEE-U, il conguaglio sarà calcolato sulla base dell'importo massimo previsto di tassa regionale.  I conguagli a credito saranno rimborsati dall'agenzia regionale.  3.La 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> rata corrispondono all'ammontare del Contributo Universitario. Il contributo è differenziato a seconda del corso di laurea prescelto dallo studente e commisurato al valore ISEE-U acquisito. Può essere ridotto per esoneri, premi o in caso di iscrizione a tempo parziale, oppure maggiorato qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo all'art. 11, comma 1.  La 2<sup>a</sup> rata è costituita da una quota del Contributo Universitario, deliberata per ogni anno accademico quale acconto dell'importo complessivamente dovuto. La 3<sup>a</sup> rata è costituita dall'importo a conguaglio.  I conguagli a favore dello studente saranno accreditati sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.  4.I pagamenti devono essere effettuati con modalità online, entro le scadenze e per gli importi deliberati.  5. Il mancato versamento della contribuzione studentesca entro i termini prescritti comporta il blocco della carriera dello studente<sup>(4)</sup> oltre che l'applicazione di una maggiorazione del contributo commisurata ai giorni di ritardo, fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito.</p>	idem



**Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario**

1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive:

Classe1-Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

Classe2-Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49.

La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1.

2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.

3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario:

a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro;

-sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

-nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).

c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;

-sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

-nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro;

-sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata

**Art. 6 – Determinazione del Contributo Universitario**

1. Per il calcolo del Contributo Universitario, i corsi di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) sono collocati in 2 Classi Contributive:

Classe1-Corsi di laurea delle classi dell'Area Umanistico-Sociale.

Classe2-Corsi di laurea delle classi dell'Area Medica, Sanitaria e Scientifico-Tecnologica.

I corsi sono raggruppati nelle diverse aree in funzione della classe di appartenenza e in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 29/3/2012, n. 49.

La corrispondenza tra le classi di laurea e le aree è riportata nell'allegata Tabella 1.

2. Fatti salvi i vincoli di cui al successivo comma 3, gli esoneri totali o parziali (artt. 8 e 9) e i premi per merito (art. 14), il Contributo Universitario varia linearmente tra importi minimi e massimi di contribuzione in funzione del valore ISEE-U dello studente e della classe contributiva di appartenenza del corso di studi.

3. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 232/2016, l'Università si attiene ai seguenti vincoli nella determinazione del Contributo Universitario:

a. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 255):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro;

-sono iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

-nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

b. Sono esonerati dal pagamento del Contributo Universitario annuale gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno accademico il cui ISEE-U è inferiore o eguale a 13.000 euro (L.232/2016, art.1, comma 256).

c. Il Contributo Universitario è contenuto entro il 7 per cento della quota di ISEE-U eccedente 13.000 euro per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 257):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;

-sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

-nel caso di iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

d. Il Contributo Universitario non supererà l'ammontare determinato ai sensi dei commi 255 e 257, della Legge n. 232/2016, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro, per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (L.232/2016, art.1, comma 258):

-appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 0 euro e 30.000 euro;

-sono regolarmente iscritti a tempo pieno all'Università da un numero di anni accademici superiore alla durata

<p>normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p>	<p>normale del corso di studio, aumentata di uno (ossia iscritti dal 2° anno fuori corso); -hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.</p> <p><b>4. I criteri per la determinazione del Contributo Universitario di cui al comma 3 possono essere oggetto di interventi migliorativi disposti con provvedimenti ministeriali e/o delibere degli Organi di governo di Ateneo.</b></p>
<p><b>Art. 7 –Dichiarazione della situazione reddituale</b></p> <p><b>1.</b>Per beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti alla condizione economica del proprio nucleo familiare, gli studenti iscritti all'anno accademico corrente, compresi i laureandi e gli iscritti ai singoli insegnamenti finalizzati alla c.d. "carriera ponte" di cui al successivo art. 17, devono dichiarare all'Università, per ogni anno accademico, i dati reddituali di cui all'attestazione ISEE-U, rilasciata dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati<sup>(3)</sup>, a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).</p> <p><b>2.</b>I dati dell'attestazione ISEE-U devono essere autocertificati all'Università con modalità online entro le scadenze deliberate per ogni anno accademico. Con tale autocertificazione lo studente autorizza l'Università a consultare il sistema informativo INPS e ad acquisire il valore ISEE-U. Per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero e per altre categorie di iscritti che intendono beneficiare dei livelli contributivi corrispondenti al proprio reddito ma non possono ottenere l'attestazione ISEE-U, sono previste modalità specifiche, reperibili alla pagina web dedicata.</p> <p>E' deliberata annualmente una maggiorazione a carico dello studente per il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo del comma corrente, da versarsi entro la scadenza della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca. Nel caso in cui la 3<sup>a</sup> rata risulti pari a zero, la mora dovrà comunque essere versata entro l'anzidetto termine di scadenza.</p> <p><b>3.</b>Sono previste deroghe ai termini di produzione dell'ISEE-U e al pagamento della maggiorazione di cui al comma precedente per gli studenti:</p> <p><b>a)</b>che abbiano conseguito la laurea presso un altro Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria a Genova;</p> <p><b>b)</b>che si trasferiscano a Genova da altro Ateneo;</p> <p><b>c)</b>che risultino vincitori, anche per scorrimento, nelle graduatorie per l'accesso ai corsi a numero programmato oltre le scadenze previste per la produzione dell'ISEE-U;</p> <p><b>d)</b>che riprendano la carriera, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, iscrivendosi con "ricognizione";</p> <p><b>e)</b>che abbiano conseguito una laurea presso questo Ateneo e si iscrivano al primo anno di una nuova carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno;</p> <p><b>f)</b>a cui sia stata revocata la borsa di studio erogata dall'agenzia regionale o abbiano rinunciato al beneficio.</p> <p><b>4.</b>Nel caso in cui siano riscontrati errori, imprecisioni od omissioni nella DSU, lo studente può rettificare la dichiarazione già presentata entro e non oltre lo scadere del termine deliberato. Al fine della determinazione della maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, si</p>	<p><b>idem</b></p>

<p>terrà conto della data di sottoscrizione della DSU rettificata.</p> <p><b>5.</b>Qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., lo studente può presentare, non oltre la scadenza deliberata, un'attestazione ISEE corrente in corso di validità.</p> <p><b>6.</b>L'importo della tassa regionale e del Contributo Universitario sono ricalcolati dall'Università sulla base del valore ISEE-U acquisito. I conguagli sono contabilizzati sulle successive rate in scadenza.</p> <p>In caso di conguaglio del Contributo Universitario a favore dello studente, il credito contributivo sarà contabilizzato sul conto corrente virtuale di cui al successivo art. 23.</p> <p><b>7.</b>In caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali entro le scadenze prescritte (fatte salve le deroghe anzidette), lo studente è tenuto al versamento dell'importo massimo della contribuzione universitaria e della tassa regionale.</p>	
<p><b>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</b></p> <p><b>1.</b>Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p><b>a)</b>Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p><b>b)</b>Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale<sup>(5)</sup>.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p><b>c)</b>Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%<sup>(5)</sup>. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1<sup>a</sup> rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p><b>d)</b>Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano<sup>(6)</sup>.</p> <p><b>e)</b>Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità<sup>(7)</sup>.</p> <p><b>f)</b>Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato<sup>(8)</sup>, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p><b>g)</b>Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta.</p>	<p><b>Art. 8 – Contributo Universitario/Tassa regionale - Esoneri totali</b></p> <p><b>1.</b>Sono ESONERATI TOTALMENTE dal versamento del Contributo Universitario:</p> <p><b>a)</b>Studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 3, lettere a) e b).</p> <p><b>b)</b>Studenti vincitori o idonei al conseguimento delle borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale<sup>(5)</sup>.</p> <p>Nel caso di rinuncia alla borsa da parte dei titolari o di revoca della stessa da parte dell'agenzia regionale per carenza dei requisiti prescritti, gli studenti sono tenuti a integrare la contribuzione studentesca.</p> <p><b>c)</b>Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%<sup>(5)</sup>. L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità o l'invalidità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1<sup>a</sup> rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.</p> <p><b>d)</b>Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano<sup>(6)</sup>.</p> <p><b>e)</b>Studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo dell'infermità<sup>(7)</sup>.</p> <p><b>f)</b>Studenti stranieri cui sia riconosciuto lo status di rifugiato<sup>(8)</sup> <b>o siano titolari di protezione internazionale</b>, previa esibizione del documento attestante la posizione.</p> <p><b>g)</b>Studenti detenuti presso le case circondariali di Genova di cui alla Convenzione stipulata in data 6/4/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta.</p>

<p>Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione.</p> <p>Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p><b>h)</b>Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p><b>i)</b>Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p><b>j)</b>Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p><b>2.</b>Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale<sup>(9)</sup>. Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della tassa regionale a favore di determinate categorie di studenti.</p> <p><b>3.</b>Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p><b>4.</b>Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>	<p>Gli studenti dovranno versare la tassa regionale a favore dell'agenzia regionale, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private. L'esonero totale si applicherà per le rate di contribuzione universitaria con scadenza successiva alla data d'inizio della detenzione.</p> <p>Gli studenti sono esonerati anche dal versamento dell'imposta di bollo, i cui costi sono sostenuti dall'Ateneo.</p> <p><b>h)</b>Studenti con più di 65 anni di età che intendano iscriversi per la prima volta, con modalità di iscrizione a tempo pieno, a corsi di studio di 1° o 2° livello (vecchio o nuovo ordinamento), o riprendere gli studi con ricognizione e/o riconoscimento della carriera pregressa con iscrizione a tempo pieno, anche oltre la durata normale del corso o ripetente. L'esonero è applicato per il primo anno di iscrizione o di ripresa degli studi e potrà essere confermato anche per gli anni di iscrizione successivi al primo. Può essere deliberato un valore ISEE-U oltre il quale non si ha diritto all'esonero. Resta comunque a carico dello studente, per ogni anno di iscrizione, il versamento della 1<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca. In caso di richiesta di ripresa degli studi, lo studente dovrà versare il 'contributo di ricognizione'.</p> <p><b>i)</b>Studenti che abbiano perso l'occupazione a seguito di licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) o che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento (licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), anche in pendenza di periodo di preavviso, e che rientrino, al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio dell'ateneo, nella nozione di disoccupati di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche, ossia che abbiano dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.</p> <p><b>j)</b>Studenti che siano destinatari di un trattamento di integrazione salariale straordinaria (anche "in deroga") o di un contratto di solidarietà. La fruizione dell'esonero totale di cui al presente articolo esclude l'applicazione, per lo stesso anno accademico, di ogni altra forma di incentivo o premio/borsa di studio erogato dall'Ateneo.</p> <p><b>2.</b>Sono ESONERATI TOTALMENTE anche dal versamento della <i>tassa regionale</i> gli studenti vincitori/idonei di borse per il diritto allo studio universitario erogate dall'agenzia regionale<sup>(9)</sup>. Con delibera degli organi regionali possono essere previsti ulteriori esoneri dal versamento della tassa regionale a favore di determinate categorie di studenti.</p> <p><b>3.</b>Gli studenti che usufruiscono degli esoneri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono comunque tenuti, al fine della regolarizzazione dell'iscrizione, al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p><b>4.</b>Per l'applicazione dell'esonero è necessario che la posizione contributiva pregressa dello studente sia regolare.</p>
<p><b>Art. 9 – Contributo Universitario - Esoneri parziali</b></p> <p><b>1.</b>Sono ESONERATI dal versamento di una quota del Contributo Universitario gli studenti iscritti in possesso dei seguenti requisiti:</p>	<p><b>idem</b></p>

-Studenti disabili con un'invalidità in una misura tra il 50 e il 65%<sup>(10)</sup>.L'esonero è applicato dall'anno accademico corrente se la documentazione attestante la disabilità è prodotta entro il termine di iscrizione al corso di studio prescelto (data di scadenza del versamento della 1<sup>a</sup> rata) ovvero, se prodotta oltre tale termine, ma comunque entro la scadenza del versamento della 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, purché la data di decorrenza del riconoscimento sia antecedente l'anzidetto termine di iscrizione. Diversamente, l'esonero sarà applicato a decorrere dal successivo anno accademico. L'Università applicherà automaticamente il beneficio anche per gli anni accademici successivi a quello di acquisizione della certificazione, salvo il caso in cui il riconoscimento abbia una scadenza, perché soggetto a revisione. Sarà cura dello studente produrre nuovamente all'Università la documentazione attestante la prosecuzione della titolarità, che sarà accolta con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

-Studenti stranieri provenienti da "paesi in via di sviluppo", individuati annualmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<sup>(11)</sup>, se residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio.

-Studenti entro la durata normale del corso appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti per lo stesso anno accademico a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo genovese. Qualora il requisito di iscrizione entro la durata normale del corso non sia posseduto da tutti gli studenti rientranti nello stesso nucleo familiare, l'esonero sarà applicato solo agli studenti in possesso di tale requisito. La rinuncia agli studi per l'anno accademico corrente comporta la perdita del diritto alla fruizione del beneficio, fatto salvo il caso in cui risultino comunque ancora iscritti almeno due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La rinuncia non rileva nel caso in cui sia intervenuta dopo il regolare versamento di tutte le rate della contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente da parte del componente il nucleo familiare rinunciatario.

L'esonero è applicato anche per i nuclei familiari in cui sono presenti studenti che beneficiano degli esoneri di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.

Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del presente esonero, s'intende la famiglia nucleare (coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex Legge 76/2016).

L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite l'indicatore ISEE-U.

La riduzione è assegnata previa apposita richiesta, da presentare annualmente da parte di tutti gli studenti interessati entro i termini prescritti, compilando singolarmente il "modulo di autocertificazione online" disponibile alla pagina web dedicata.

-Studenti iscritti a tempo pieno oltre la durata normale del corso/fuori corso in debito, alla data del 31 marzo, della sola prova finale o di laurea.

-Studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Genova.

-Studenti rientranti nel programma per la valorizzazione del merito sportivo "UniGE per i Campioni", che si propone di sostenere atleti di alto livello nello sviluppo coordinato della carriera universitaria e agonistica. Per le modalità di

<p>ammissione al programma è consultabile il Regolamento alla pagina web dedicata.</p> <p>-Studenti iscritti in base a specifici protocolli d'intesa stipulati dall'Ateneo con enti pubblici o privati.</p> <p>2.Gli esoneri parziali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza dell'importo del Contributo Universitario dovuto.</p>	
<p><b>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova e loro figli</b></p> <p>1.Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del 'contributo di ricognizione' previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>-6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;</li> <li>-6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti;</li> <li>-12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2. E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>3. E' previsto un esonero parziale dal versamento del contributo universitario per i figli del personale tecnico-amministrativo iscritti a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.</p> <p>L'esonero sarà attribuito sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 6, comma 3, e dal valore ISEE-U del nucleo familiare dello studente. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso saranno stabilite per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo.</p>	<p><b>Art. 10 – Contributo Universitario –Personale tecnico-amministrativo dell'Università di Genova e loro figli</b></p> <p>1.Il personale tecnico-amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, che intende iscriversi o riprendere gli studi, frequentando corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea del vecchio ordinamento è esonerato totalmente dal versamento del Contributo Universitario (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•essere iscritto al primo anno di corso o aver ripreso gli studi con ricognizione (con versamento del 50% del 'contributo di ricognizione' previsto) dopo un periodo di interruzione di almeno un anno;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo pieno al secondo anno accademico, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre del primo anno, almeno 10 crediti formativi;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo pieno ad anni accademici successivi al secondo, aver conseguito, entro la data del 31 dicembre dell'anno accademico precedente, almeno 25 crediti formativi o 2 esami annuali per i corsi del vecchio ordinamento;</li> <li>•nel caso di iscrizione a tempo parziale, il numero di crediti formativi di cui ai punti precedenti è ridotto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>-6 crediti formativi per gli iscritti al secondo anno accademico, a prescindere dalla categoria di tempo parziale;</li> <li>-6 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi fino a 15 crediti;</li> <li>-12 crediti formativi per gli iscritti ad anni accademici successivi al secondo con piano di studi da 16 a 30 crediti.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il beneficio si applica anche a chi è già in possesso di uno o più titoli accademici del nuovo o del vecchio ordinamento.</p> <p>L'esonero è concesso per un ciclo completo di studi (3+2 o ciclo unico) purché il dipendente non ne abbia già usufruito in passato.</p> <p>2. E' previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per il personale tecnico-amministrativo che si iscrive a singoli insegnamenti per esigenze correlate a necessità di formazione/aggiornamento in relazione all'attività lavorativa svolta con possibilità di frequenza di due insegnamenti nell'arco di un anno accademico, purché relativi a semestri distinti, o di un insegnamento impartito in due semestri. Lo studente è tenuto al versamento dell'imposta di bollo.</p> <p>3. E' previsto un esonero parziale dal versamento del contributo universitario per i figli del personale tecnico-amministrativo iscritti <b>a tempo pieno</b> a corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale biennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.</p> <p>L'esonero sarà attribuito sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 6, comma 3, e dal valore ISEE-U del nucleo familiare dello studente. La quantificazione della percentuale di esonero e le modalità di assegnazione dello stesso saranno stabilite per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo.</p>

<p><b>Art. 11 –Contributo Universitario –Studenti fuori corso</b>  <b>1.</b>Per gli studenti fuori corso il Contributo Universitario è calcolato con le modalità ordinarie secondo quanto previsto dai precedenti articoli, con l'eccezione degli iscritti da almeno 4 anni fuori corso che non abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi del nuovo ordinamento o 2 esami annuali del vecchio ordinamento. Per tali studenti il contributo universitario, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà maggiorato di una percentuale deliberata dagli Organi di governo di Ateneo.  <b>2.</b>Per gli studenti fuori corso che si laureano entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente a quello di iscrizione, il contributo studentesco versato come 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata è detraibile integralmente dall'ammontare richiesto per l'iscrizione, per lo stesso anno accademico, a un nuovo corso di studio.</p>	idem
<p><b>Art. 12 –Contributo Universitario –Studenti a tempo parziale</b>  <b>1.</b>E' consentito agli studenti del nuovo ordinamento di optare per il regime di tempo parziale in fase di compilazione del piano di studio.  <b>2.</b>Lo studente a tempo parziale è tenuto al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale secondo le modalità previste per la 1<sup>a</sup> rata e di una percentuale del Contributo Universitario, secondo quanto indicato al punto successivo.  <b>3.</b>Sono previste le seguenti categorie di iscrizione a tempo parziale:  1<sup>a</sup> categoria–piano di studi fino a 15 CFU → il Contributo Universitario è pari al 25% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U;  2<sup>a</sup> categoria–piano di studi da 16 a 30 CFU → il Contributo Universitario è pari al 50% dell'importo previsto per il tempo pieno commisurato all'ISEE-U.  Previa autorizzazione del docente Coordinatore del corso di studio, è consentita allo studente l'iscrizione <i>part-time</i> in deroga alle suddette categorie, nel caso in cui il piano di studi preveda una distribuzione dei CFU tra gli anni di corso diversa da quella standard o siano intervenute variazioni in termini di CFU per alcuni insegnamenti.  Deroghe alle categorie di <i>part-time</i> possono inoltre essere concesse a studenti stranieri a seguito di Accordi internazionali, sulla base della particolarità del proprio piano di studio e del riconoscimento di crediti formativi conseguiti all'estero.  <b>4.</b>L'iscrizione a tempo parziale non è possibile se:  <b>a)</b> lo studente ha ottenuto l'approvazione dei piani di studio per tutti gli esami di profitto del suo percorso formativo e per la prova finale;  <b>b)</b> lo studente presenta un piano di studio inserendo la sola prova finale e/o ulteriori attività formative extracurricolari;  <b>c)</b> lo studente ripartisce in modo non convenzionale i CFU previsti per il conseguimento del titolo in un numero di anni pari alla durata normale del corso<sup>(12)</sup>.  <b>5.</b>Gli studenti a tempo parziale non usufruiscono dei benefici di cui al precedente art. 6 e del premio di merito di cui al successivo art.14.</p>	idem
<p><b>Art. 13 –Contributo Universitario –Ripresa della carriera in seguito a interruzione o sospensione</b>  <b>1.</b>Gli studenti che chiedono di riprendere gli studi dopo un periodo di <i>interruzione</i><sup>(13)</sup> di almeno un anno accademico, sono tenuti al versamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione oltre al pagamento di eventuali debiti contributivi pregressi e della contribuzione per l'anno corrente.</p>	idem



<p>2. La <i>sospensione</i> della carriera per iscriversi presso questo Ateneo a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento, non comporta, per lo studente che intende proseguire la precedente carriera universitaria sospesa, alcun contributo aggiuntivo, a condizione di continuità d'iscrizione.</p> <p>In caso d'interruzione, anche per un solo anno accademico, valgono le disposizioni di cui al punto precedente. Per la determinazione del diritto fisso di ricognizione si assumerà quale riferimento il numero di anni di interruzione successivi all'ultimo anno di iscrizione al corso post-laurea o al tirocinio.</p>	
<p><b>Art. 14 –Contributo Universitario –Premi di merito</b></p> <p>1. L'ammontare del Contributo Universitario è ridotto di una quota, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, per gli studenti meritevoli, in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p><b>a)</b> Iscrizione a tempo pieno (piano di studi con almeno 31 CFU) entro la durata normale del corso;</p> <p><b>b)</b> regolarità contributiva pregressa e regolare iscrizione all'anno accademico corrente;</p> <p><b>c)</b> essere iscritti al primo anno di un corso di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico) avendo conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione con il massimo dei voti oppure risultare collocato nel primo o nel secondo decile delle graduatorie di cui al comma 2.</p> <p>2. Le graduatorie di cui al punto 1.c) sono redatte per ogni corso di laurea ed anno di corso ordinando gli studenti iscritti a tempo pieno entro la durata normale del corso. I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli studenti al 31/12, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'anno accademico appena terminato, senza tenere conto dei crediti eventualmente conseguiti per attività previste in anni precedenti all'ultimo concluso. I criteri che definiscono l'ordinamento, con priorità decrescente, sono:</p> <p><b>a)</b> Percentuale dei crediti acquisiti su quelli acquisibili, con ordinamento decrescente.</p> <p><b>b)</b> Media pesata dei voti ottenuti negli esami con valutazione numerica da diciotto a trenta/trentesimi, con ordinamento decrescente.</p> <p>A tale media contribuiscono i voti conseguiti in Erasmus solo se vantaggiosi per lo studente.</p> <p><b>c)</b> Numero di lodi conseguite negli esami di profitto, con ordinamento decrescente.</p> <p><b>d)</b> Reddito ISEE-U acquisito per l'anno accademico appena terminato, con ordinamento crescente (per coloro che non hanno prodotto l'ISEE-U o hanno prodotto un ISEE-U superiore alla soglia massima stabilita, il valore reddituale sarà considerato pari all'importo massimo previsto dall'Ateneo per la graduazione della contribuzione universitaria).</p> <p><b>e)</b> Età anagrafica dello studente, con ordinamento crescente.</p> <p>Gli studenti dovranno segnalare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza del 31 dicembre eventuali mancate/errate registrazioni di esami che possono alterare le graduatorie di merito. A decorrere dal 1 marzo i dati saranno considerati definitivi e le graduatorie formulate sulla base degli stessi non potranno essere modificate.</p>	idem

<p><b>3.</b> Il premio di merito di cui al comma 1.c), maturato dallo studente nell'anno conclusivo di un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico potrà essere usufruito quale riduzione della contribuzione universitaria prevista per il primo anno dell'eventuale iscrizione, nell'anno accademico immediatamente successivo, a un corso di studio di livello superiore di questa Università.</p> <p><b>4.</b> I premi di merito di cui al comma 1.c) non sono cumulabili.</p> <p><b>5.</b> Sono comunque <u>esclusi</u> dal premio di merito gli studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beneficino dell'esonero totale del Contributo Universitario;</li> <li>• si iscrivano o siano stati iscritti a tempo parziale nell'ambito dell'ultimo corso di studi;</li> <li>• risultino vincitori/idonei di borse di studio erogate dall'agenzia regionale per il diritto allo studio universitario;</li> <li>• si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini dell'erogazione dei premi di merito "voto massimo" (per l'iscrizione al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico), siano già stati iscritti a un corso di eguale livello o di livello superiore, anche se rinunciatari;</li> <li>- ai fini dell'erogazione dei premi di merito "decili" abbiano già conseguito una laurea di eguale livello o di livello superiore;</li> </ul> </li> </ul> <p>• si iscrivano in base ad accordi/convenzioni, anche a livello internazionale (art. 30).</p> <p>Gli studenti titolari del premio, iscritti nell'anno accademico corrente ma che risultino non in regola con il pagamento della contribuzione pregressa, non potranno ricevere il beneficio fino al momento della completa regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ateneo.</p> <p>In nessun caso è previsto lo scorrimento delle graduatorie di merito.</p> <p><b>6.</b> La riduzione del Contributo Universitario relativa al premio di merito si applica, fino a capienza, sulla 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca, dopo l'attribuzione degli eventuali esoneri parziali di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Le differenze a credito confluiranno sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p>	
<p><b>Sezione II -Iscrizione a singoli insegnamenti</b></p> <p><b>Art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</b></p> <p><b>1.</b> Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p><b>2.</b> I laureati che, non essendo iscritti a un corso di studi, si iscrivono a singoli insegnamenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento o dell'accesso alle professioni, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e del contributo per CFU di cui al comma 1 ridotto del 50%, fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della</p>	idem

<p>contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p><b>3.</b>Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti di un corso post-lauream sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo determinato, per ogni CFU o insegnamento, in proporzione al contributo complessivo richiesto per l'iscrizione al corso.</p> <p><b>4.</b>I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere effettuati in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	
<p><b>Art. 16 – Contributo per attività formative da parte di studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo</b></p> <p><b>1.</b>Lo studente può inserire nel proprio piano di studi insegnamenti extra-curricolari fino a un massimo di 12 CFU senza versare ulteriori contributi. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.</p> <p><b>2.</b>Per l'abilitazione all'insegnamento o l'accesso alle professioni, lo studente può inserire, oltre ai crediti di cui al comma 1, ulteriori insegnamenti per un massimo di 6CFU, senza versare alcun contributo. Per eventuali ulteriori insegnamenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, con versamento del contributo per CFU, ridotto del 50%. Sono fatte salve specifiche disposizioni previste dalla normativa nazionale che possono indicare diverse modalità di determinazione della contribuzione studentesca che saranno oggetto di provvedimento da parte degli Organi accademici.</p> <p><b>3.</b>Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.</p>	idem
<p><b>Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")</b></p> <p><b>1.</b>Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale<sup>(14)</sup> (cosiddetta "carriera ponte"), lo studente deve versare l'imposta di bollo e l'importo corrispondente alla 2<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p><b>2.</b>Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento della tassa regionale e del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p><b>3.</b>Lo studente che non acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p><b>4.</b>Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</p> <p><b>5.</b>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.</p> <p>In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p>	<p><b>Art. 17 – Iscrizioni a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale (c.d. "CARRIERA PONTE")</b></p> <p><b>1.</b>Per l'iscrizione a singole attività formative finalizzate all'ammissione ai corsi di laurea magistrale<sup>(14)</sup> (cosiddetta "carriera ponte"), <del>per un massimo di 40 CFU,</del> lo studente deve versare <del>esclusivamente</del> l'imposta di bollo <del>e l'importo corrispondente alla 2<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca prevista per il corso di laurea magistrale a cui intende iscriversi, calcolato con le stesse modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</del></p> <p><b>2.</b>Lo studente, acquisiti i CFU entro il termine stabilito, potrà iscriversi, per lo stesso anno accademico, al corso di laurea magistrale. <del>Gli importi già versati saranno considerati validi ai fini dell'iscrizione.</del> L'importo dell'imposta di bollo sarà considerato valido ai fini dell'iscrizione. Lo studente sarà tenuto a integrare la contribuzione studentesca con il versamento, <del>se dovuti,</del> della tassa regionale e <del>del conguaglio</del> del Contributo Universitario calcolato con le <del>stesse</del> modalità <del>e importi</del> di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</p> <p><del><b>3.</b>Lo studente che non acquisisca i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito è tenuto al versamento del conguaglio del Contributo Universitario, calcolato con le stesse modalità e importi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12.</del></p> <p><del><b>4.</b>Eventuali conguagli a credito saranno accreditati sul conto corrente virtuale dello studente di cui al successivo art. 23.</del></p> <p><del><b>5.</b>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti esonerati ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.</del></p> <p><del>In caso di iscrizione al corso di laurea magistrale alle condizioni di cui al comma 2, il Contributo Universitario versato sarà accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</del></p>

<p>6. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo.</p> <p>7. In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" sarà ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. In caso di conguaglio a credito, lo studente potrà chiedere il rimborso con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.</p> <p>8. Allo studente iscritto alla "carriera ponte" che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.</p>	<p>3. I crediti acquisiti ai sensi del presente articolo sono riconosciuti e <b>certificati</b> esclusivamente ai fini dell'accesso alla laurea magistrale di questo Ateneo, <b>fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4.</b></p> <p><del>7. In caso di trasferimento ad altro ateneo, la contribuzione studentesca riferibile al percorso formativo della "carriera ponte" sarà ricalcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento. In caso di conguaglio a credito, lo studente potrà chiedere il rimborso con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.</del></p> <p><del>8. Allo studente iscritto alla "carriera ponte" che decida di non proseguire gli studi, sono applicabili le disposizioni sulla rinuncia di cui al successivo art. 24.</del></p> <p>4. Lo studente che non acquisisca tutti i CFU necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale entro il termine stabilito ovvero, dopo aver acquisito i CFU, non perfezioni l'iscrizione alla laurea magistrale, potrà ottenere attestazione del percorso formativo svolto previo versamento di un contributo universitario calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.</p>
<p><b>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti</b></p> <p><b>Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</b></p> <p>1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:</p> <p><u>Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato</u>  Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti. Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004</u>  Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche. Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate.  Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico.  Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di selezione relative ai corsi post-lauream</u>  Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.</p> <p><u>"Studio del caso" (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)</u>  Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un</p>	<p><b>Sezione III – Altri contributi a carico degli studenti</b></p> <p><b>Art. 18 – Contributi per atti di carriera diversi dall'iscrizione ai corsi di laurea o a singoli insegnamenti</b></p> <p>1. Sono previsti i seguenti contributi per servizi prestati dall'Università su richiesta dello studente:</p> <p><u>Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato</u>  Il contributo è attribuito, per il 50%, a favore delle strutture didattiche e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti. Se lo studente intende accedere alle prove di selezione di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004</u>  Il contributo è attribuito interamente a favore delle strutture didattiche. Il contributo è dovuto solo per le strutture che ne fanno richiesta e allocato alle stesse a fronte del servizio reso agli studenti e di oggettive necessità di copertura dei relativi costi, debitamente motivate.  Se lo studente intende accedere alle prove di verifica di più corsi di studio, è tenuto a versare un contributo per ciascuna prova (specificando nella causale del versamento il corso a cui si riferisce). In caso di mancato superamento della prova di verifica, il versamento può essere utilizzato per tentativi successivi purché nell'ambito dello stesso anno accademico.  Tali contributi non sono rimborsabili, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento.</p> <p><u>Prove di selezione relative ai corsi post-lauream</u>  Il contributo è attribuito per il 50% a favore delle strutture didattiche dei corsi e per il restante 50% a favore dell'Area Didattica e Studenti per servizi agli studenti.</p> <p><u>"Studio del caso" (Valutazione carriera pregressa per il riconoscimento di crediti o di titolo accademico)</u>  Coloro che chiedono la valutazione di una carriera pregressa al fine del riconoscimento di crediti formativi o di un titolo accademico sono tenuti al versamento di un</p>

<p>contributo fisso a copertura dei costi. Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio. In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.</p> <p><u>Equipollenza</u> Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.</p> <p><u>Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.</u></p> <p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.</p> <p>2.Ulteriori contributi sono indicati alla pagina web dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.</p>	<p>contributo fisso a copertura dei costi. Il contributo è considerato quale anticipo sul Contributo Universitario nel caso di successiva iscrizione al corso di studio. In assenza di iscrizione non potrà essere a nessun titolo rimborsato.</p> <p><u>Equipollenza</u> Il contributo è dovuto per le attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o di riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero.</p> <p><u>Iscrizione ad attività compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.</u></p> <p>Per tutte le attività formative richieste, lo studente, al momento dell'iscrizione, dovrà versare un contributo proporzionale al percorso compensativo da intraprendere.</p> <p><u>Riconoscimento della carriera pregressa a seguito di rinuncia agli studi</u></p> <p><i>Ai sensi dell'art.16, commi 2 e 4, del Regolamento per gli studenti, coloro che, a seguito di rinuncia, riprendono gli studi universitari chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa (comma 2), sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura dei costi (comma 4), il cui ammontare, deliberato per ogni anno accademico dagli Organi di governo di Ateneo, è stabilito in misura decrescente in rapporto all'aumentare del numero di anni accademici trascorsi dalla formalizzazione della rinuncia stessa rispetto a quello in cui viene richiesto il riconoscimento.</i></p> <p>2.Ulteriori contributi sono indicati alla pagina web dedicata, dove sono altresì visualizzabili gli importi deliberati.</p>
<p><b>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca.</b></p> <p><b>Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca</b></p> <p>1.Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera, che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).</p> <p>2.La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo. Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea. Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca. Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.</p>	<p><b>Sezione IV – Mancato o ritardato pagamento contribuzione studentesca.</b></p> <p><b>Art. 19 – Mancato pagamento contribuzione studentesca</b></p> <p>1.Il mancato pagamento della contribuzione studentesca, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli studenti, non comporta la decadenza dalla carriera, <del>che può avvenire solo per rinuncia (art. 24).</del></p> <p>2.La regolarità dei pagamenti è accertata dagli Uffici dell'Ateneo. Allo studente non in regola con i pagamenti o con la restituzione di importi indebitamente percepiti, <del>decorsi 90 giorni dalla scadenza fissata per l'adempimento,</del> sono applicate le disposizioni dell'art. 8, comma 6, del Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli studenti, che non gli consentiranno di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione: blocco dell'iscrizione all'anno accademico successivo; blocco dell'iscrizione agli esami di profitto; blocco della possibilità di registrazione esami; blocco della possibilità di presentare il piano di studi; blocco della possibilità di effettuare passaggi di corso nell'ambito dell'Ateneo; blocco dell'iscrizione all'esame di laurea. Inoltre, lo studente non potrà ottenere il congedo per trasferirsi ad altra sede, usufruire di benefici (esoneri contributivi, borse e premi di studio, ...), ottenere certificazioni. Al medesimo potranno essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca. Il procedimento di recupero del credito vantato sarà avviato ai sensi della L. 241/90, con l'eventuale successivo intervento dell'Area Legale e Generale per quanto di competenza.</p>
<p><b>Art. 20 – Ritardato pagamento contribuzione studentesca</b></p>	<p><b>idem</b></p>

<p>1. Il versamento della contribuzione studentesca oltre le scadenze previste comporta l'applicazione di una maggiorazione che varia in relazione ai giorni di ritardo.</p> <p>2. Per il versamento tardivo della tassa regionale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita dall'agenzia regionale.</p>	
<p><b>Sezione V – Rimborsi</b></p> <p><b>Art. 21 – Rimborsi contribuzione studentesca</b></p> <p>1. Gli studenti che ritengono di aver versato contributi non dovuti e con un saldo positivo nel proprio conto corrente virtuale, possono presentare istanza di rimborso. Le modalità sono reperibili alla pagina web dedicata. Per l'eventuale rimborso della tassa regionale, lo studente deve rivolgersi all'agenzia regionale.</p> <p>2. Non sono in ogni caso rimborsabili: -il contributo per le prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento; -il contributo per le prove di verifica per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso libero ex DM 270/2004, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento; -l'imposta di bollo (l'eventuale rimborso dovrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate); -l'indennità di mora, pagata a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi una responsabilità da parte dell'Università o nei casi in cui il pagamento tardivo che ha comportato l'applicazione di una mora non sia dovuto.</p> <p>3. Chi si laurea entro la sessione primaverile (31 marzo) avendo pagato la prima e la seconda rata della contribuzione relativa all'anno accademico successivo a quello di laurea, potrà chiedere il rimborso di quanto versato ovvero utilizzare tale importo per un'eventuale iscrizione, nello stesso anno accademico, ad altro corso di studio di questa Università.</p> <p>4. Coloro che utilizzano la sessione di laurea gennaio-aprile come sessione anticipata sono tenuti al pagamento di tutte le rate della contribuzione.</p>	idem
<p><b>Art. 22 – Fondo per il sostegno dei giovani –Aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (DM 976/2014).</b></p> <p>1. Allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 29 dicembre 2014 n. 976), sono previste forme di rimborso parziale del Contributo Universitario per gli studenti immatricolati e iscritti ai seguenti corsi di laurea di primo livello afferenti alle classi accanto indicate: CLASSE CORSO L-27 Chimica e Tecnologie Chimiche L-30 Fisica –Scienza dei Materiali L-35 Matematica –Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) L-34 Scienze Geologiche L-8 Ingegneria Biomedica –Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione –Ingegneria Informatica L-9 Ingegneria Chimica –Ingegneria Elettrica –Ingegneria Industriale e Gestionale –Ingegneria Meccanica – Ingegneria Nautica – Ingegneria Navale L-31 Informatica L-7 Ingegneria Civile e Ambientale. I criteri di merito per l'individuazione dei beneficiari e l'entità dei rimborsi sono resi pubblici alla pagina web dedicata. L'agevolazione è determinata automaticamente dall'Università a favore di tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti: non occorre nessuna richiesta da parte dello studente. L'importo è accreditato sul conto corrente virtuale dello studente.</p>	idem
<p><b>Art. 23 – Conto corrente virtuale degli studenti</b></p> <p>1. Il conto corrente virtuale gestisce i rapporti di debito e di credito del Contributo Universitario con lo studente</p>	idem



<p>(esclusivamente riferiti ad atti di carriera). Nel conto corrente virtuale confluiranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le somme versate dallo studente, che andranno, prima di tutto, a coprire eventuali debiti pregressi, secondo il loro ordine di scadenza;</li> <li>-le somme rimborsate dall'Università allo studente.</li> </ul> <p><b>2.</b>Se sul conto corrente virtuale è presente un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-a debito, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera;</li> <li>-a credito, tale somma sarà portata in detrazione dalle rate successive della Contribuzione Universitaria dovuta. Lo studente potrà comunque richiedere il rimborso dell'intera cifra seguendo la procedura indicata alla pagina web dedicata.</li> </ul> <p><b>3.</b>In caso di chiusura della carriera (es.: laurea, rinuncia) lo studente dovrà saldare tutti i debiti ovvero l'Università procederà al rimborso dell'eventuale somma a credito dello studente.</p>	
<p><b>Sezione VI – Rinuncia –Trasferimenti</b></p> <p><b>Art. 24 –Rinuncia</b></p> <p><b>1.</b>Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia.</p> <p><b>2.</b>Lo studente che abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico corrente e intenda rinunciare agli studi è esonerato dal versamento delle rate della Contribuzione Universitaria con scadenza successiva a quella della formalizzazione della rinuncia. In ogni caso lo studente non ha diritto alla restituzione, nemmeno parziale, di tasse e contributi già versati anche nel caso in cui la rinuncia sia formalizzata prima del termine dell'anno accademico.</p>	<p><b>idem</b></p>
<p><b>Art. 25 –Trasferimenti</b></p> <p><b>1.</b>Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria. Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata.</p> <p><b>2.</b>Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo per gli studenti.</p> <p><b>3.</b>Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento".<b>4.</b>Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimenti.</p>	<p><b>Art. 25 –Trasferimenti</b></p> <p><b>1.</b>Lo studente che effettua un trasferimento da un altro Ateneo per iscriversi a un corso dell'Università di Genova, deve versare, entro i termini previsti, la contribuzione studentesca ordinaria. Nel caso in cui la procedura di trasferimento in ingresso sia interrotta dallo studente, lo stesso è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento", per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione studentesca eventualmente dallo stesso già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata, su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata.</p> <p><b>2.</b>Lo studente iscritto che intende trasferirsi dall'Università di Genova a un altro Ateneo è tenuto al versamento di un "contributo di trasferimento" per la copertura dei costi di gestione. La contribuzione universitaria eventualmente già versata per l'anno accademico corrente è rimborsata su richiesta dell'interessato, da presentare con le modalità indicate alla pagina web dedicata, solo nel caso in cui lo studente non abbia compiuto atti di carriera o richiesto certificazioni. Diversamente si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, del Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli studenti.</p> <p><b>3.</b>Il rimborso sarà effettuato previa verifica dell'avvenuto versamento del "contributo di trasferimento".<b>4.</b>Non sono possibili compensazioni tra la contribuzione già versata dallo studente e il "contributo di trasferimenti.</p>
<p><b>Sezione VII –Controlli</b></p> <p><b>Art. 26 –Elusione contributiva</b></p> <p><b>1.</b>L'Università di Genova contrasta con la massima fermezza il fenomeno dell'elusione contributiva e della produzione di certificazioni reddituali e patrimoniali non veritiere al fine di ottenere benefici indebiti.</p>	<p><b>idem</b></p>

<p>2.I dati reddituali autocertificati dallo studente sono soggetti a controllo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, commi 1 e 2, e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, in particolare nei casi di reiterata rettifica degli stessi. A tale fine, l'Università:</p> <p>a) collabora con la Guardia di Finanza nell'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate;</p> <p>b) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli capillari sulle certificazioni ISEE-U da 0 a 13.000,00 euro;</p> <p>c) effettua, anche in collaborazione con l'agenzia regionale, controlli su campioni quantitativamente significativi di certificazioni ISEE-U superiori a €13.000, con particolare attenzione alle fasce meno elevate (ad es. ricomprese tra €13.001 e 30.000).</p> <p>3.In caso di dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.10, comma 3, del D.Lgs. 68/2012, ferma restando la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.</p>	
<p><b>PARTE III –Altri benefici a favore degli studenti</b></p> <p><b>Art. 27 – Associazioni studentesche - Attività di collaborazione part-time da parte degli studenti - Attività formative autogestite da parte degli studenti - Borse e Premi di Studio/Laurea</b></p> <p>1.Le disposizioni per: il riconoscimento delle Associazioni studentesche; lo svolgimento di attività di collaborazione part-time da parte degli studenti; la fruizione dei fondi per attività formative autogestite da parte degli studenti; sono contenute nelle rispettive regolamentazioni, reperibili alle pagine web dedicate.</p> <p>2.L'Università di Genova istituisce su propria iniziativa o a seguito di donazioni, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, borse di studio e premi destinati a studenti e laureati, con posizione contributiva pregressa e corrente regolare che si distinguono per capacità e merito. I bandi attivi sono visualizzabili alla pagina web dedicata.</p>	idem
<p><b>PARTE IV –Disposizioni comuni, finali e transitorie</b></p> <p><b>Art. 28 –Modifiche e integrazioni</b></p> <p>1.A partire dai contenuti approvati per l'anno accademico di entrata in vigore, le disposizioni del Regolamento si considerano confermate per gli anni accademici successivi, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni, anche a livello di agevolazioni per gli studenti, da assumere con deliberazione degli Organi di Governo di Ateneo.</p> <p>2.Le strutture dell'Amministrazione sono autorizzate - e devono - annualmente provvedere esclusivamente agli aggiornamenti tecnici necessari (es.: adeguamenti ISTAT, scadenze, importo contribuzione).</p>	idem
<p><b>Art. 29 –Istanze al Rettore</b></p> <p>1.Nel caso di gravi motivi di salute personale debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.</p> <p>2. A seguito di istanza al Magnifico Rettore, possono essere assunti provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla</p>	idem

<p>gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata.</p> <p>Di tali agevolazioni è possibile usufruire una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi di gravità eccezionale, debitamente documentati.</p> <p>In caso di rateizzazione, lo studente è tenuto a rispettare il piano di rientro stabilito. Il mancato rispetto dei termini sottesi alla concessione del beneficio implica la revoca del beneficio stesso.</p> <p><b>3.</b>Le modalità di presentazione delle istanze sono reperibili alla pagina web dedicata</p>	
<p><b>Art. 30 – Convenzioni e progetti con altri Atenei, anche stranieri</b></p> <p><b>1.</b>Nel caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi della contribuzione studentesca, le classi di esonero, l'attribuzione di premi, le modalità di pagamento, tenendo conto di quanto deliberato dalle strutture didattiche proponenti nel caso di diversa allocazione interna della contribuzione.</p>	<p><b>idem</b></p>
<p><b>Art. 31 – Informativa</b></p> <p><b>1.</b>In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite:</p> <p><b>a.</b>l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione;</p> <p><b>b.</b>il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione. Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti. In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla pagina web dedicata. Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.</p> <p><b>2.</b>I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.</p>	<p><b>Art. 31 – Informativa</b></p> <p><b>1.</b>In costanza di quanto previsto dalla PARTE I, punto 4, del presente Regolamento, l'Ateneo può trasmettere informazioni suppletive agli studenti quali promemoria o richieste inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari. Tali comunicazioni sono inviate esclusivamente tramite:</p> <p><b>a.</b>l'indirizzo mail indicato dallo studente o assegnato allo stesso dall'Università al momento dell'iscrizione;</p> <p><b>b.</b>il numero di cellulare indicato dallo studente al momento dell'iscrizione. Tali recapiti costituiscono "canale ufficiale di comunicazione", come indicato nella "Guida dello Studente", che gli studenti sono tenuti a conoscere ai sensi dell'art.17 del Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli Studenti. In caso di variazione del numero di cellulare o dell'indirizzo mail di cui al paragrafo precedente, è cura dello studente apportare le necessarie modifiche alla propria anagrafica accedendo alla pagina web dedicata. Non sono accolte richieste volte a ottenere prestazioni tardive/proroghe scadenze inerenti la carriera, la posizione contributiva o l'applicazione di esoneri/benefici universitari motivate, da parte dello studente, dalla mancata ricezione delle comunicazioni dell'Università di cui al precedente paragrafo, per problemi tecnici di ricezione o per obsolescenza dei canali ufficiali di comunicazione.</p> <p><b>2.</b>I termini di scadenza indicati nel presente Regolamento si intendono riferiti al calendario comune in uso.</p>
<p><b>Art. 32 –Disposizioni transitorie e rinvio</b></p> <p><b>1.</b>Nelle more dell'attivazione del conto corrente virtuale di cui al precedente art. 23, gli importi a credito sul conto corrente virtuale saranno rimborsati direttamente allo studente.</p> <p><b>2.</b>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e relativo allegato, si applica la normativa di riferimento vigente.</p>	<p><b>idem</b></p>
<p>(1)Legge n.232/2016, comma 252  (2)D.P.R. 26 ottobre 1972n. 642  (3)D.P.C.M.5dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche  (4)Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 8.4  (5)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 2  (6)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 3  (7)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 4  (8)Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722  (9)Legge n. 549/1995  (10)D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7  (11)D.P.C.M.9 aprile 2001, art. 13, comma 5  (12)D.M. 270/2004, art. 5, comma 2  (13)Regolamento di Ateneo per gli studenti, art. 13  (14)D.M. 270/2004, art. 6.2</p>	<p>(1)Legge n.232/2016, comma 252  (2)D.P.R. 26 ottobre 1972n. 642  (3)D.P.C.M.5dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche  (4)Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli studenti, <del>art. 8.4</del> <del>art.8.6</del>  (5)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 2  (6)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 3  (7)D.Lgs.n. 68/2012, art.9, comma 4  (8)Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n.722  (9)Legge n. 549/1995  (10)D.Lgs. n. 68/2012, art.9, comma 7  (11)D.P.C.M.9 aprile 2001, art. 13, comma 5  (12)D.M. 270/2004, art. 5, comma 2  (13)Regolamento <del>di Ateneo</del> per gli studenti, <del>art.13</del> <del>art.15</del>  (14)D.M. 270/2004, art. 6.2</p>